



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 459

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 7 giugno 2011

## I N D I C E

### Commissioni riunite

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 3 <sup>a</sup> (Affari esteri) . . . . .	Pag. 5
---	--------

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:	
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	Pag. 10
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 11
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 12
2 <sup>a</sup> - Giustizia:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 39
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	» 41
4 <sup>a</sup> - Difesa:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 42
5 <sup>a</sup> - Bilancio:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 48
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 53
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	» 61
7 <sup>a</sup> - Istruzione:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 62
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 72
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 76
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 79
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 80
<i>Comitato ristretto</i> . . . . .	» 87

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.*

---

11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	88
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	91
 <b>Commissioni bicamerali</b>		
Questioni regionali . . . . .	<i>Pag.</i>	96
Per l'infanzia e l'adolescenza . . . . .	»	102
 <b>Commissioni monocamerali d'inchiesta</b>		
Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	<i>Pag.</i>	105

---



## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

Martedì 7 giugno 2011

**Plenaria**

**29<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*

**BERSELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(850) LI GOTTI ed altri.** – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(2058) FINOCCHIARO ed altri.** – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, e nuova disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'industria e il commercio, in attuazione della suddetta Convenzione* (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso il 29 marzo scorso.

Il presidente BERSELLI avverte che si procederà alla votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 850 (già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 29 marzo).

Il senatore MAZZATORTA (LNP) ritira l'ordine del giorno n. G/850/1/2 e 3, riservandosi di ripresentarlo in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Le Commissioni riunite, previa verifica del prescritto numero legale approvano quindi l'emendamento 3.1.

Con distinte e successive votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1 e 12.1.

Con l'astensione dei senatori del Gruppo del Partito Democratico, le Commissioni riunite conferiscono mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge così come modificato, autorizzandoli a richiedere la relazione orale e a proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 2058.

**(1969-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo scorso.

Il presidente BERSELLI avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1969-B (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore CENTARO (*PdL*) illustra gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Con l'emendamento 5.1 si intende ripristinare il testo già approvato dal Senato in base al quale la competenza per tutti i delitti relativi agli abusi sessuali sui minori viene restituita alle procure circondariali. Con l'emendamento 5.2 invece si riconosce alle Procure distrettuali antimafia la competenza sui reati sessuali nei confronti dei minori.

Resta salva in ogni caso la competenza delle Procure distrettuali antimafia sui reati associativi nonché quella delle Procure distrettuali sui reati di carattere informatico.

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge.

Il sottosegretario CALIENDO si esprime in senso conforme alla relatrice con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4. Si esprime altresì favorevolmente sull'emendamento 5.1 con il quale si riconosce la competenza delle Procure circondariali sui reati sessuali contro minori di natura non associativa. Si apre quindi un ampio dibattito sulle modifiche da apportare all'articolo 51 in materia di competenza sui reati sessuali verso i minori, nel quale intervengono dapprima i senatori CASSON (*PD*) e DELLA MONICA (*PD*), i quali ritengono preferibile mantenere la competenza sui reati citati in capo alle Procure distrettuali e tutt'al più in via del tutto subordinata attribuire tale competenze alle Procure antimafia. Ra-

gioni investigative, poste in luce peraltro nel corso delle audizioni, inducono a ritenere improvvida la decisione di riconoscere la competenza delle Procure circondariali su tali fattispecie delittuose.

Dopo una breve precisazione dei senatori CENTARO (*PdL*) e CASSON (*PD*), interviene il sottosegretario CALIENDO, sottolineando come per i singoli reati, laddove non vi sia il coinvolgimento di associazioni criminali appaia più logica la competenza delle Procure circondariali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1969-B****Art. 4.****4.1**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 1, nella lettera b), le parole: «è punito con la reclusione da tre a cinque anni» sono sostituite dalle parole: «è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni».*

---

**4.2**

PERDUCA, PORETTI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 414-bis», primo comma, dopo le parole: «è punito con la reclusione da» sostituire la parola: «tre» con le seguenti: «un anno e sei mesi».*

---

**4.3**

CARUSO

*Al comma 1, alla lettera b), all'articolo 414-bis ivi richiamato, al primo capoverso, sostituire le parole: «con la reclusione da tre» con le seguenti: «con la reclusione da un anno e sei mesi».*

---

**4.4**

CARUSO

*Al comma 1, alla lettera u), al n. 3, al primo capoverso, sopprimere le parole: «previo accertamento della pericolosità sociale ai sensi dell'ar-*



ticolo 203,» e dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è abrogato.»,

e conseguentemente,

al medesimo comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 203, è inserito il seguente: "Art. 203-bis. – Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa"».

---

## Art. 5.

### 5.3

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) All'articolo 51:

1) al comma 3-bis le parole: "416, sesto comma," sono sostituite dalle seguenti: "416, sesto e settimo comma,";

2) al comma 3-quinquies le parole: "600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies" sono soppresse;».

---

### 5.2

CENTARO

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 3-bis dell'articolo 51, dopo la parola: "600" sono aggiunte le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies;"».

---

### 5.1

CENTARO

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 3-quinquies dell'articolo 51, le parole: "600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies" sono soppresse;».

---

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Martedì 7 giugno 2011

### Sottocommissione per i pareri

157<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

BATTAGLIA

*La seduta inizia alle ore 14.*

**(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2420) CARDIELLO ed altri. – Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio della professione**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(2206) Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volonté e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiaco; Ciocchetti; Marinello ed altri; Grimoldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Picchio

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo e in parte favorevole sugli emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), nell'illustrare il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'articolo 2, l'opportunità che le misure ivi previste siano estese anche ai lavoratori del settore pubblico, al fine di assicurare il pieno rispetto del principio di uguaglianza.

Quanto ai relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 2.2, sul quale propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

#### **Riunione n. 120**

*Presidenza del Presidente  
VIZZINI*

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Plenaria****291<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*Intervengono il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE DI APPROVAZIONE DI INTESE CON  
CONFESSIONI RELIGIOSE*

Il PRESIDENTE riferisce il contenuto di una lettera del Presidente del Senato, ricevuta il 19 maggio scorso, con la quale si dà conto di una sollecitazione, formulata in sede di Conferenza dei Capigruppo, diretta a completare la discussione in Commissione dei disegni di legge recanti approvazione di intese tra lo Stato e alcune confessioni religiose, assegnati in sede deliberante. A tale proposito, prospetta l'opportunità di assumere per conto della Commissione il mandato a verificare insieme ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari quali delle iniziative in esame possono proseguire e concludere il loro *iter* in sede deliberante e quali, invece, sia preferibile rimettere all'Assemblea per la discussione. In tal modo si potrà accelerare il percorso per l'approvazione di quelle importanti iniziative legislative, che testimoniano il rispetto del principio della laicità dello Stato e dell'attenzione a tutte le confessioni religiose.

Il senatore BIANCO (PD), dopo aver ricordato che alcune delle intese raggiunte con le confessioni religiose sono state concluse dall'attuale Governo, auspica che da parte della maggioranza vi siano indicazioni chiare ai fini di una tempestiva approvazione dei disegni di legge. Pertanto, condivide la proposta del Presidente.

Poiché non si fanno ulteriori osservazioni, si intende approvata la proposta del Presidente.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.

Ricorda che è stato appena assegnato il disegno di legge n. 2720 (Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani), che incide sulla stessa materia dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare n. 1223 (Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani) e n. 1431 (Istituzione dell'Agenzia Nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali), il cui esame in Commissione è già iniziato ed è pervenuto alla redazione di un testo unificato. A tale riguardo, si è convenuto sull'opportunità di esaminare congiuntamente i tre disegni di legge, sui quali egli stesso assumerebbe l'incarico di relatore insieme alla senatrice Incostante, già relatrice sulle iniziative parlamentari. Di conseguenza, sarà dato un nuovo termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di testo unificato.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2631) Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza**, approvato dalla Camera dei deputati

**(233) PONTONE e Laura ALLEGRINI. – Istituzione del difensore civico dei minori**

**(710) CARUSO e MUGNAI. – Istituzione del garante dei minori**

**(811) Anna Maria SERAFINI ed altri. – Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**

**(1855) PERDUCA e Donatella PORETTI. – Istituzione dell'Autorità garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Si procede alla trattazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto del 4 maggio.

La relatrice Anna Maria SERAFINI (PD) nota che gli emendamenti in esame intendono precisare le disposizioni del disegno di legge senza alterarne il contenuto sostanziale. A suo avviso, sarebbe opportuno evitare un rinvio all'altro ramo del Parlamento, in modo da accelerare l'approvazione definitiva. Gli arricchimenti proposti con gli emendamenti potranno essere ricondotti a un ordine del giorno che con il consenso di tutti i Gruppi parlamentari e l'accoglimento da parte del Governo assumerebbe

un significato politico incisivo. Inoltre, alcune norme applicative potranno essere inserite nel regolamento di attuazione, previsto dallo stesso disegno di legge.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA condivide le considerazioni svolte dalla relatrice. Gli emendamenti in esame non modificano l'impianto normativo del disegno di legge, che è frutto di un confronto lungo e costruttivo tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, testimoniato dall'approvazione unanime da parte della Camera dei deputati.

A suo avviso, alcune utili precisazioni normative potranno essere ricondotte alle norme di organizzazione, demandate a un atto amministrativo.

Per tali motivi, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) invita i Gruppi parlamentari a tenere conto della circostanza che il disegno di legge n. 2631 è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati: un rinvio a seguito di modifiche apportate dal Senato potrebbe apparire non opportuno e comunque ritarderebbe l'approvazione definitiva del provvedimento. L'accoglimento di un ordine del giorno condiviso da tutte le forze politiche e le rassicurazioni circa la possibilità di inserire nel regolamento attuativo alcune norme proposte con gli emendamenti, dovrebbero indurre i presentatori ad accogliere l'invito a ritirare gli emendamenti e gli ordini del giorno.

La senatrice BASTICO (*PD*) manifesta il suo apprezzamento per le dichiarazioni rese dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo, che chiariscono la rispettiva posizione sulle proposte di modifica avanzate, e annuncia il ritiro di tutti gli emendamenti presentati da senatori del suo Gruppo. A suo avviso, l'ordine del giorno che sarà elaborato per la discussione in Assemblea dovrebbe sottolineare la necessità di dare vita a una commissione consultiva con la partecipazione dei rappresentanti delle bambine e dei bambini, nonché delle organizzazioni non governative e di quelle del volontariato, in modo da valorizzare il rapporto partecipativo con quei soggetti. Inoltre, è opportuno ricordare la necessità di un rapporto dell'Osservatorio con gli enti del privato sociale e di valorizzare l'attività dei garanti regionali, nonché quella delle istituzioni omologhe che potranno essere istituite a livello locale dai Comuni e dalle Province, nel quadro della loro autonomia organizzativa.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) sottolinea in proposito l'esigenza di salvaguardare il riparto delle competenze legislative definito dall'articolo 117 della Costituzione.

Il senatore PARDI (*IdV*), condividendo le osservazioni proposte dalla senatrice Bastico, ritira gli emendamenti da lui presentati.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato decaduti, per assenza del proponente, gli ordini del giorno presentati in Commissione, ricorda che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge n. 2631, nonostante il decorso del termine prescritto dal Regolamento. Prospetta allora la possibilità di conferire il mandato al relatore, con riserva di presentare in Assemblea gli emendamenti che dovessero rendersi necessari a seguito di un eventuale parere motivato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

I senatori BOSCHETTO (*PdL*), BIANCO (*PD*), PARDI (*IdV*) e BODEGA (*LNP*) a nome dei rispettivi Gruppi condividono la proposta del Presidente e preannunciano inoltre un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce, quindi, alla relatrice Serafini il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2631, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con assorbimento delle altre iniziative in titolo.

*La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,05.*

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto ministeriale concernente la definizione di nuovi servizi ausiliari dell'attività di polizia affidati agli «steward» nonché ulteriori integrazioni e modifiche al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, recante organizzazione e servizi degli steward negli impianti sportivi (n. 360)**

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. Esame e rinvio)

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) illustra lo schema di decreto ministeriale che affida agli *steward* ulteriori servizi ausiliari dell'attività di polizia, quali il controllo per evitare l'introduzione all'interno degli impianti sportivi di materiali illeciti o atti a offendere o comunque pericolosi e le attività di prefiltraggio e filtraggio. Ricorda che la tutela degli *steward* è stata ulteriormente rafforzata attraverso l'estensione dell'aggravante prevista dall'articolo 339, terzo comma, del codice penale e con l'applicazione delle stesse pene previste per il reato di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico. Inoltre, l'ampliamento dei servizi ausiliari e la conseguente tutela penale sono finalizzati anche a uniformare l'ordinamento italiano a una specifica risoluzione del Consiglio dell'Unione europea relativa alle misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio.

Propone di esprimere un parere favorevole, osservando che l'articolo 2, che reca disposizioni transitorie e finali, dovrebbe essere soppresso in quanto si riferisce alla stagione calcistica 2010-2011 che è già terminata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi (n. 361)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Esame e rinvio)

Il relatore BODEGA (*LNP*) illustra lo schema di regolamento, che disciplina i procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza, determinando una semplificazione. In proposito, ricorda la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, che ricomprende nel proprio ambito di applicazione anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, tra i quali rientrano quelli di prevenzione degli incendi. Sottolinea che, oltre all'obiettivo della semplificazione, lo schema di regolamento si propone di salvaguardare la specificità dei provvedimenti in materia di prevenzione incendi con riguardo a ogni attività correlata alla gravità di rischio, alla natura giuridica del soggetto destinatario delle norme e alle dimensioni dell'attività di impresa. Particolarmente rilevante è, inoltre, il raccordo con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive.

Sottolinea che la misurazione degli oneri da ridurre, in coerenza con la metodologia adottata dalla Commissione europea, ha messo in evidenza l'onerosità degli adempimenti in relazione ai settori di attività e al rischio, alla presenza di ridondanze e sovrapposizioni nella documentazione tecnica richiesta, la presenza di duplicazione in relazione alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e l'onerosità della presentazione di istanze e altre attestazioni in modalità cartacea. Lo schema di regolamento, in attuazione del principio di proporzionalità distingue le attività sottoposte a controllo in tre categorie, assoggettate a una disciplina differenziata.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole con alcune osservazioni. Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 2, ai fini di una effettiva semplificazione, ritiene preferibile elevare a dieci anni la cadenza dell'attestazione di assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio che deve presentare il titolare delle attività. Per quanto riguarda l'articolo 11, comma 5, ritiene opportuno precisare la tempistica per le attività che già possiedono un certificato senza scadenza, in modo che sia coerente con la disciplina fissata per le altre attività. Auspica anche una migliore definizione dei contenuti dell'allegato 1 ai fini di una migliore comprensibilità.

Osserva che con la nuova disciplina si dovrebbero ridurre l'onerosità delle pratiche di prevenzione incendi e la quantità di documentazione richiesta: in particolare, verrebbero ridotti i controlli dei vigili del fuoco e anche il rinnovo del certificato prevenzione incendi sarebbe sostituito



con una dichiarazione del titolare dell'attività; tuttavia i vigili del fuoco resterebbero a disposizione per il rilascio del nulla osta di fattibilità, nel caso di progetti particolarmente complessi, compresi nelle categorie B e C. A tale riguardo, osserva che la divisione nelle tre categorie dovrebbe tenere conto, oltre che delle superfici e delle persone, anche dei criteri inerenti alle condizioni di contesto per la verifica del livello di rischio. Infine, osserva che viene lasciato un ambito assai ampio al professionista, un profilo questo che potrebbe risultare critico nel caso in cui non vi sia una preparazione specifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (n. 364)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Esame e rinvio)

Il relatore SARRO (*PdL*) illustra lo schema di decreto legislativo, che introduce una serie di disposizioni correttive e di interpretazioni autentiche dirette a chiarire l'applicazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009 e in materia di collocamento a riposo dei dipendenti pubblici per il raggiungimento dell'età massima contributiva. Con l'articolo 1 si chiarisce che le pubbliche amministrazioni possono risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale senza necessità di fornire motivazioni al dipendente, solo quando abbiano preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi. L'articolo 2, al comma 1, apporta una correzione redazionale all'articolo 65, comma 4, del citato decreto legislativo n. 150, mentre il comma 2 chiarisce che l'ultrattività dei contratti collettivi integrativi opera solo per quelli vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150; si precisa che i contratti collettivi integrativi successivi devono essere stipulati nel rispetto delle nuove disposizioni. Infine, il comma 3 chiarisce che le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale che si applicano dalla prossima tornata contrattuale sono soltanto quelle concernenti il procedimento di approvazione dei contratti, mentre le altre disposizioni del decreto legislativo sono applicabili immediatamente dall'entrata in vigore.

Dopo aver ricordato che la Conferenza unificata si è pronunciata in senso positivo, propone di esprimere un parere favorevole, sottolineando l'esigenza di salvaguardare i margini di autonomia delle regioni e delle autonomie locali nell'applicazione delle percentuali di incarichi esterni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2243) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre 2010 e rinviato nella seduta del 9 novembre 2010.

Riprende la trattazione degli ordini del giorno e degli emendamenti pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti, nonché in allegato al presente resoconto.

Il sottosegretario AUGELLO, a nome del Governo, presenta due proposte di stralcio, pubblicate in allegato, dirette a ricondurre ad appositi e autonomi disegni di legge, da un lato, gli articoli da 1 a 40 e l'articolo 44 (S1) e, dall'altro, gli articoli 41 e 42 (S2). La prima proposta è motivata dalla circostanza che molte disposizioni del disegno di legge n. 2243 sono state inserite nel decreto-legge n. 70 del 2011, all'esame della Camera dei deputati per la conversione in legge. La seconda proposta, invece, è volta a ricondurre a un disegno di legge specifico la delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche.

Inoltre, dà conto della conseguente proposta, pubblicata in allegato, diretta a modificare il titolo del disegno di legge in «Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione».

Il senatore BIANCO (PD), a nome del suo Gruppo, esprime il dissenso sulla scelta del Governo di stralciare un numero così elevato di articoli dal disegno di legge, considerato che residuerebbe solo la delega per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Ricorda che la semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con i cittadini e le imprese costituisce un impegno rilevante anche del programma di governo e che le opposizioni hanno manifestato un atteggiamento costruttivo nel corso dell'esame al fine di assicurare un consenso esteso sul provvedimento.

Il presidente VIZZINI (PdL), assumendo l'incarico di relatore in ragione della natura eminentemente procedurale della proposta appena avanzata dal Governo, che investe l'intero testo, precisa che il senatore Pastore continuerà a svolgere tale funzione per l'esame successivo dei disegni di legge che risulteranno dalle deliberazioni di stralcio che l'Assemblea vorrà adottare. Sottolinea, quindi, che numerose disposizioni risultano già vigenti a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 70 del 2011 e che altre probabilmente ne risulteranno sostanzialmente assorbite con gli emendamenti approvati in sede di conversione in legge. Inoltre, la delega al

Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche ha una sua specifica autonomia, mentre l'approvazione immediata e distinta dell'articolo 43 consentirà di accelerare l'effettiva elaborazione di quel codice. In proposito assicura sin d'ora che l'esame in Commissione si svolgerà tempestivamente, in un caso senza alcun condizionamento (Carta dei doveri, articoli 41 e 42), nell'altro non appena sarà stato convertito in legge il decreto n. 70 e sarà possibile, pertanto, valutarne le interferenze con le disposizioni degli articoli da 1 a 40 nonché dell'articolo 44.

Il senatore BIANCO (*PD*) prende atto delle motivazioni del Presidente: a suo avviso, però, l'approvazione delle proposte di stralcio del Governo determinerà un rallentamento dell'*iter* e una caduta dell'attenzione sulle esigenze di semplificazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, sono approvate le proposte di stralcio S1 e S2.

Il PRESIDENTE avverte che a seguito di tale esito restano preclusi tutti gli emendamenti, ad eccezione delle proposte riferite all'articolo 43.

Sono dichiarati preclusi gli emendamenti 43.1 e 43.2, mentre risultano assorbiti gli emendamenti 43.3 e 43.4. L'emendamento 43.5 risulta assorbito limitatamente alla lettera *a*), e precluso limitatamente alla lettera *b*). Conseguentemente, risulta precluso il subemendamento 43.5/1. Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 43.6 e 43.7, nonché gli identici 43.8, 43.9 e 43.10. Infine, è approvato l'emendamento Tit.1.

La Commissione conferisce quindi al presidente Vizzini il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e la richiesta di essere autorizzato a riferire in forma orale.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2243****Art. 1.****S1**

IL GOVERNO

*Stralciare gli articoli da 1 a 40 e l'articolo 44.***Art. 11.****11.100/100**PASTORE, *relatore**All'emendamento 11.100, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:**a) sopprimere la lettera a);**b) alla lettera b), numero 3, capoverso "2", terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma I-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.";**c) alla lettera d), punto 1, capoverso "7", sostituire le parole: "l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero" con le seguenti: "l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri." ed aggiungere in fine il seguente periodo: "L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto 5 (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, entro cinque giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1";**d) alla lettera g), capoverso "19-bis", sopprimere le parole: ", ovvero la costituzione di una società mista per l'esecuzione in qualsiasi forma di lavori pubblici.";*

e) dopo la lettera o) inserire la seguente: "o-bis) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole: "nell'invito a presentare offerte; 87; 88;" aggiungere le seguenti "95; 96;".

---

### **11.100/101**

VIZZINI

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera d), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I lavori di importo complessivo non superiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve essere pubblicato, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni dall'aggiudicazione definitiva. L'avviso deve contenere, oltre all'indicazione dell'impresa aggiudicataria, l'indicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle che hanno formulato l'offerta."».

---

### **11.100**

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### **«Art. 11.**

*(Semplificazioni in materia di contratti pubblici)*

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 15-ter, dopo le parole: "delle decisioni Eurostat" sono aggiunte le seguenti: "ed in particolare della decisione Eurostat 11 febbraio 2004";

b) all'articolo 38:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono sostituite dalle seguenti: «i soci»;

1.2) alla lettera c), nel primo periodo, le parole: «del socio» sono sostituite dalle seguenti: «dei soci» e, nel secondo periodo, le parole: «resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;

1.3) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro»;

1.4) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.»;

1.5) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.»;

1.6) la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente:

«m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-*quater*, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.»;

2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che sussistano dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della falsa documentazione presentate, dispone l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettera e), si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; ai medesimi fini, i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del presente codice, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera *m-quater*), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.»;

c) all'articolo 40, dopo il comma *9-ter*, è aggiunto il seguente:

«*9-quater*. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che sussistano dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della falsa documentazione presentate, dispone l'iscrizione nel casellario informatico, di cui all'articolo 7, comma 10, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera *m-bis*), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.»;

d) all'articolo 122:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.";

2) il comma 7-bis è abrogato;

e) all'articolo 123, comma 1, le parole: "milione 1" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 1500000";

f) all'articolo 140:

1) nella rubrica le parole: "per grave inadempimento dell'esecutore" sono soppresse;

2) al comma 1, primo periodo, le parole: "prevedono nel bando di gara che" sono soppresse e le parole: "per grave inadempimento del medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 135 e 136";

g) all'articolo 153, i commi 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti:

"19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori mo-



difiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8 e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Il promotore, se non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Il promotore, se non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.

19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis, ovvero la costituzione di una società mista per l'esecuzione in qualsiasi forma di lavori pubblici.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.";

h) all'articolo 165, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Il soggetto aggiudicatario provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.";

i) all'articolo 166:

1) al comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni";

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.";

l) all'articolo 167, comma 10, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

m) all'articolo 168:

1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";

3) al comma 4, primo periodo, le parole "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno";

4) al comma 6, primo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

n) all'articolo 170, comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

o) all'articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";

p) all'articolo 253:

1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013" e, al terzo periodo, dopo la parola: "anche" sono inserite le seguenti: "alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché";

2) al comma 15-bis, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

3) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.";

4) al comma 21, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La verifica è conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del pre-

detto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g)".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e), si applicano a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 153, commi 19 e 20, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere h) e i), numero 2), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere i), numero 1), l), m) e n), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della presente legge.»

---

## 11.2/7

VIZZINI

*All'emendamento 11.2, comma 1, lettera c), sostituire il punto n. 1) con il seguente:*

«1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I lavori di importo complessivo non superiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve essere pubblicato, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni dall'aggiudicazione definitiva. L'avviso deve contenere, oltre all'indicazione dell'impresa aggiudicataria, l'indicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle che hanno formulato l'offerta."».

---

**11.2**

GRILLO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. – 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 15-*ter*, dopo le parole: "delle decisioni Eurostat" sono aggiunte le seguenti: "ed in particolare della decisione Eurostat 14 febbraio 2004";

b) all'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) alla lettera b), le parole: "il socio" sono sostituite dalle seguenti: "i soci";

b) alla lettera c), le parole: "del socio" sono sostituite dalle seguenti: "dei soci"; le parole: "resta salva in ogni caso applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima";

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro";

d) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti";

e) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68";

f) la lettera m-bis) è abrogata;

2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione dal presente codice, da altre leggi richiamate nel bando o dagli atti di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in

considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera *h*), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione Ai fini del comma 1, lettera *c*), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettera *e*) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Ai fini del comma 1, lettera *i*), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera *m-quater*, il concorrente allega, alternativamente: *a*) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo o di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *b*) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *c*) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica»;

*c*) all'articolo 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile

del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 51, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numeri;

2) il comma 7-bis è abrogato;

d) all'articolo 123, comma 1, le parole: "un milione" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 milioni";

e) all'articolo 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4 le parole: ", per effetto di circostanze eccezionali," sono soppresse; le parole: "superiori al dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "superiori al tredici per cento" e le parole: "eccedente il dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "eccedente il tredici per cento";

2) al comma 5 le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "tredici per cento";

f) all'articolo 140, comma 1, primo periodo, le parole: "prevedono nel bando di gara che" sono soppresse e le parole: "potranno interpellare" sono sostituite dalla seguente: "interpellano";

g) all'articolo 153, i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:

"19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione dei lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno B prestare una cauzione nella misura dell'impono di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste la proposta non può essere valutata di pubblico interesse dopo le modifiche, il progetto è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97, e il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di una gara, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione ag-

giudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore; devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione; il piano economico finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.

19-*bis* La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-*bis*, ovvero la costituzione di una società mista per l'esecuzione in qualsiasi forma di lavori pubblici.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera *b*), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale";

*h*) all'articolo 165, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato";

*i*) all'articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni";

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato";

1) all'articolo 167, comma 10, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

*m*) all'articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta cinque giorni";

3) al comma 4, primo periodo, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno";

4) al comma 6, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

*n*) all'articolo 170, comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

*o*) all'articolo 116, comma 20, primo periodo, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";

*p*) all'articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9-*bis*, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013", e, al terzo periodo, dopo la parola: "anche" sono aggiunte le seguenti: "alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico organizzativo, nonché";

2) al comma 15-*bis* le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

3) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-*bis* Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28";

4) al comma 21 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La verifica è conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera *g*)".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b*), *c*) e *f*) si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle



procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *d*), si applicano dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *e*), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2010, da adottarsi entro il 31 marzo 2011, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2010. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti riferite agli anni precedenti al 2010 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *h*) e *i*), numero 2), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *i*), numero 1), *l*), *m*) e *n*), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti alla Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### **11.0.100 testo 2/1**

MALAN

*All'emendamento 11.0.100 (testo 2), premettere il seguente comma:*  
«01. All'articolo 7, comma 8, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "per contratti di importo superiore a 150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: ", secondo le modalità e le soluzioni applicative stabilite dall'Autorità in relazione alle diverse tipologie di contratti:».

---

### **11.0.100 testo 2/2**

INCOSTANTE, ADAMO

*All'emendamento 11.0.100 (testo 2), capoverso «10.», primo periodo, dopo le parole: «per le situazioni di emergenza» inserire le seguenti: «dando notizia anche delle variazioni in corso d'opera,».*

---

**11.0.100 testo 2/3**

BUBBICO, ADAMO, BIANCO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

*All'emendamento 11.0.100 (testo 2), al comma 1, aggiungere infine il seguente comma:*

«10-ter. Al fine di incrementare la trasparenza e favorire l'emergere delle migliori pratiche in seno alle pubbliche amministrazioni i bandi, durante la fase di pubblicazione sui siti istituzionali, potranno essere oggetto di osservazioni sui contenuti dei capitolati e sulle procedure adottate da parte degli interessati. Le amministrazioni interessate trasmettono entro sessanta giorni dall'aggiudicazione i risultati della gara, le osservazioni pervenute nella fase di pubblicazione e le valutazioni su ciascuna di esse formulate dal responsabile del procedimento. L'Autorità per i profili di propria competenza elabora e pubblica, a sua volta, le proprie osservazioni sui procedimenti esaminati».

---

**11.0.100 testo 2/4**

BIANCO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

*All'emendamento 11.0.100 (testo 2), dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti».

---

**11.0.100 testo 2/5**

DELLA MONICA, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

*All'emendamento 11.0.100 (testo 2), dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica Amministrazione o una società a partecipazione

pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o fornitura finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariali per i responsabili dei relativi procedimenti.

2. Le controversie in materia di concessione, appalti pubblici e ogni altro sistema di affidamento o gestione di opere, servizi e forniture pubblici sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 2, comma 1, non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### **11.0.100 (testo 2)**

PASTORE, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici)*

«1. All'articolo 7 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 10 è sostituito dai seguenti:

"10. Al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e favorire l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, è istituita, presso l'Autorità, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), della quale fanno parte i dati previsti dal comma 4, lettere a) e d), e dal comma 8, lettere a) e b), anche con riferimento ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza. Presso l'Osservatorio è istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

10-bis. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina, sentita l'Autorità per i profili di competenza, le modalità di funzionamento e i contenuti della BDNCP, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali."».

---

**Art. 19.****19.0.1 testo corretto/9**

BATTAGLIA

*All'emendamento 19.0.1 (testo corretto), aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3. E' abrogato il comma 16-*septies* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

4. All'articolo 10, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono soppresse le seguenti parole: "e a persone giuridiche private senza fine di lucro."»

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere le seguenti parole: ". Abrogazione di disposizioni legislative".*

**19.0.1 (testo corretto)**PASTORE, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Semplificazione della legislazione)*

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14-*quater* è sostituito dal seguente:

"14-*quater*. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14; uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa di disposizioni legislative o regolamentari statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se riconducibili a disposizioni di cui al comma 17 e anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970.";

b) nel comma 15, le parole: "I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì", sono sostituite dalle seguenti: "Con i decreti legislativi di cui al comma 14 e con l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede altresì";

c) nel comma 18, le parole: "due anni", sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni" e, dopo le parole: "disposizioni integrative, di riassetto o correttive,", sono inserite le seguenti: "nonché con regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme di riassetto e semplificazione,".

2. All'articolo 17, comma 4-ter della legge 23 agosto 1988, n. 400 dopo le parole: "si provvede" sono inserite le seguenti: ", anche con riferimento ai regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo,"».

---

### Art. 41.

#### S2

#### IL GOVERNO

*Stralciare gli articoli 41 e 42. Conseguentemente, all'articolo 43, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «ventiquattro» con l'altra: «dodici» e sopprimere le parole: «dei decreti legislativi di cui all'articolo 41, comma 1»;

b) al comma 1, sopprimere la lettera f).

---

### Art. 43.

#### 43.0.3 (testo 3)

BOSCETTO, LAURO, CANTONI, BIANCO, D'ALIA, PICHETTO FRATIN, BONFRISCO, LEGNINI, SCANU, ALLEGRINI, BARELLI, CALABRÒ, COMPAGNA, COSTA, DI STEFANO, FASANO, LATRONICO, MUSSO, SARRO, SCARPA BONAZZA BUORA, SIBILIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 43-bis.

*(Specificità professionale del personale  
proveniente dal comparto sicurezza-difesa)*

1. All'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al fine di valorizzare adeguatamente la specificità della funzione, del ruolo e della professionalità del comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, anche in caso di traspo-

sizione delle relative esperienze multidisciplinari e capacità gestionali in altri ambiti istituzionali, agli ufficiali e funzionari transitati, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo almeno dieci anni di servizio permanente effettivo senza demerito, è riconosciuta, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, una specifica indennità di attitudine manageriale, aggiuntiva rispetto al trattamento economico in godimento. Di tale specificità professionale i vertici istituzionali tengono conto nelle procedure di conferimento delle funzioni di segretario generale e vice segretario generale."».

---

## **Titolo**

### **Tit.1**

IL GOVERNO

*Sostituire il titolo con il seguente:*

«Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione».

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 7 giugno 2011

**Plenaria****240<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BERSELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1880-B) GASPARRI ed altri.** – *Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

**(2696) LI GOTTI ed altri.** – *Disposizioni in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato*

**(2705) DELLA MONICA ed altri.** – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

**(2718) CASSON ed altri.** – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato* (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 maggio scorso.

La senatrice DELLA MONICA (PD) prende la parola per un'integrazione del suo intervento in discussione generale, a seguito della presentazione della congiunzione dei disegni di legge n. 2696, 2705 e 2718.

In proposito ella fa presente di aver chiesto la congiunzione di un disegno di legge n. 2705 alla luce del fatto che l'esame da parte della Camera dei deputati dell'A.S. 1880 ne ha completamente cambiato natura e caratteristiche, sicchè l'oggetto della discussione in corso è esclusivamente la disciplina della prescrizione.

Il disegno di legge di cui lei è prima firmataria interviene in maniera sistematica sulla disciplina della prescrizione, riducendone e razionalizzandone i tempi con riferimento alla fase precedente all'esercizio dell'azione penale, e facendo decorrere un nuovo e diverso termine di prescrizione riferito alla fase processuale, prevedendo oltretutto disposizioni idonee a favorire un atteggiamento leale e non dilatorio delle parti.

Tale impianto segue quindi una logica opposta a quella del tutto irrazionale del testo approvato dalla Camera dei deputati che aggrava le distorsioni prodotte dalla cosiddetta legge *ex Cirielli* – e per motivi del resto del tutto analoghi a quelli che indussero a suo tempo la maggioranza di centro-destra ad approvarla – determinando ingiustificate disparità di trattamento di dubbia costituzionalità, dal momento che una condizione personale dell'imputato finisce per modificare un fatto estintivo, quale la prescrizione, determinato dal decorso del tempo in relazione ad una specifica fattispecie di reato.

L'oratrice ribadisce poi che il testo approvato dalla Camera dei deputati è di fatto del tutto estraneo come oggetto e come scopi a quello, certamente non condivisibile, che era stato originariamente presentato dal Governo in tema di cosiddetto «processo breve»: di fatto l'unico elemento comune che si può identificare tra la prima formulazione e quella oggi in esame è l'idoneità ad impedire che venga pronunciata la sentenza di primo grado in un processo nel quale imputato il Presidente del Consiglio.

Ella chiede quindi ai colleghi della maggioranza se, in una fase storica nella quale da tanti segnali si può rilevare un crescente bisogno di legalità da parte del sentimento pubblico, non credano che sia opportuno per la loro stessa parte politica attendere almeno la celebrazione del referendum sul cosiddetto legittimo impedimento per valutare se questa ennesima legge *ad personam* abbia qualche possibilità di essere accettata e condivisa dall'opinione pubblica.

L'oratrice conclude raccomandando che si svolga un ampio ciclo di audizioni, in particolare con gli organi del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero della giustizia che possono dare una valutazione di quelli che sarebbero gli effetti dell'approvazione del provvedimento sul processo in corso – non diversamente da quanto fecero in occasione della prima lettura del provvedimento che prevedeva l'introduzione del processo breve – nonché dei rappresentanti dei magistrati e degli avvocati: in proposito ella osserva che sarebbe fallace obiettare, come pure spesso viene fatto, che un numero eventualmente modesto di estinzione dei processi per prescrizione non peggiorerebbe gran che una situazione in cui gran parte dei processi si estinguono per prescrizione, dal momento che invece ciò di cui bisognerebbe prendere atto è che il perseguimento della prescrizione è ormai diventato dopo la legge Cirielli, e nella persistente inadeguatezza delle strutture giudiziarie e dei supporti processuali, una vera e propria filosofia del processo.

Il sottosegretario CALIENDO ricorda come in occasione della prima lettura il disegno di legge in titolo ai timori espressi, in particolare dal



C.S.M., circa il rischio dell'estinzione di un gran numero di processi a seguito della norma transitoria del cosiddetto processo breve, egli aveva avuto modo di osservare che quei processi cui si faceva riferimento erano comunque destinati per la maggior parte ad estinguersi per prescrizione cosa che, nei circa 18 mesi trascorsi da quelle audizioni è puntualmente avvenuto. Egli osserva poi che non è giusto accusare la legge cosiddetta *ex Cirielli* di aver determinato un aumento delle prescrizioni a seguito di un generalizzato accorciamento dei termini; al contrario la legge ha operato una rimodulazione della prescrizione, che tiene conto da un lato della fattispecie incriminatrice, e dall'altro, di elementi soggettivi che non possono non essere valutati, fornendo ai dirigenti degli uffici giudiziari uno strumento utile per razionalizzare i loro calendari in modo da limitare al massimo l'estinzione dei processi per prescrizione, strumento che deve servire a responsabilizzare anche i magistrati inquirenti, dal momento che in gran parte dei casi i processi non sono portati a compimento perché l'accusa ha consumato la maggior parte del termine prescrizionale prima di esercitare l'azione penale.

Il Sottosegretario conclude osservando che l'accusa mossa al disegno di legge in esame di voler favorire il Presidente del Consiglio è del tutto ingiustificata, dal momento che il processo a cui si fa riferimento, anche con le norme attuali, sarebbe comunque destinato alla prescrizione in grado di appello.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

### **Sottocommissione per i pareri**

#### **62<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MAZZATORTA

*Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(1642) VALLARDI ed altri. – Disposizioni per favorire l'adozione di modelli alimentari corretti, attraverso l'impiego di prodotti agro – alimentari locali di qualità nei servizi di ristorazione collettiva: parere favorevole.**

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Martedì 7 giugno 2011

### **Plenaria**

#### **210<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CANTONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CANTONI informa la Commissione che, a partire dalla seduta odierna, si potranno adottare ulteriori forme di pubblicità relative agli atti delle procedure informative. In particolare, potrà essere pubblicato sul sito *internet* della Commissione il materiale eventualmente consegnato, durante la seduta, dai soggetti uditi.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Interrogazione**

Il sottosegretario COSSIGA risponde all'interrogazione n. 3-02082, dei senatori Pegorer ed altri e vertente sulla società Difesa Servizi S.p.A, rilevando innanzitutto che l'articolo 535 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (nel quale sono state riassettate le corrispondenti disposizioni della legge n. 191 del 2009), ha previsto, al comma 6, che lo statuto della società Difesa Servizi S.p.A, costituita dal comma 1 del medesimo articolo, rechi una serie di disposizioni minime tese a garantire che la citata società agisca sotto un così stretto controllo e direzione del Ministero della difesa da poter essere considerata un ente *in house* della stessa Ammini-

strazione, secondo i requisiti delineati sia dalla giurisprudenza comunitaria, sia da quella nazionale. Ciò nella considerazione che il Parlamento, su conforme determinazione del Governo e su proposta del Ministero della difesa, ha ritenuto che non costituisse condizione sufficiente il possesso da parte dell'amministrazione di riferimento dell'intero pacchetto azionario.

Nel dettaglio, il citato comma 6 dell'articolo 535 dispone che lo statuto preveda il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi; la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti; le modalità per l'esercizio del controllo analogo sulla società nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria; le modalità per l'esercizio dei poteri d'indirizzo e controllo sulla politica aziendale; l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa; il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto. Su queste basi è stato quindi predisposto lo statuto della società che è stato approvato con il decreto dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2011, secondo le procedure previste.

Il rappresentante del Governo osserva quindi che, pur in carenza di una espressa previsione normativa, allo scopo di garantire la massima trasparenza e controllo sulla società, lo statuto, all'articolo 26, ha previsto la presenza di un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della medesima Corte, alle sedute del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Per quel che attiene agli indirizzi strategici e ai programmi secondo i quali la società dovrà operare nel biennio 2011-2013, è stato poi adottato, lo scorso 19 maggio, il relativo decreto interministeriale, sempre ai sensi del citato articolo 535, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Il predetto atto normativo precisa con maggiore dettaglio quali sono i programmi di gestione economica dei beni e delle attività che la società dovrà perseguire, nonché le relative modalità e limiti d'azione, definiti dall'articolo 4 dello statuto, chiarendo altresì che l'attività della società dovrà conformarsi ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento; fissa i principi da seguirsi per la definizione dell'assetto organizzativo della società (che dovrà essere proporzionato al volume delle attività affidate e agli *asset* gestiti); indica quali debbano essere i contenuti minimi del contratto di servizio da stipularsi tra il Ministero della difesa e la società Difesa Servizi.

La finalità per cui è stata costituita la società è infatti quella di gestire le risorse create dalla Difesa, traendo da esse preziose fonti di autofinanziamento, altrimenti non disponibili, con le quali sostenere parte delle spese obbligatorie fisse e continuative (esempio affitti, utenze di energia elettrica, telefoniche, tasse smaltimento rifiuti) e per realizzare politiche sociali a vantaggio del personale militare e civile. In virtù di tale meccanismo, la società consente di poter riutilizzare integralmente e in modo tempestivo ed efficace risorse prodotte dallo stesso dicastero al fine di

conseguire beni e servizi necessari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, introducendo, in tal modo, una maggiore flessibilità rispetto alle regole che disciplinano il funzionamento del bilancio dello Stato. Dal quadro normativo sopra delineato e dai contenuti dei discendenti provvedimenti attuativi emerge, quindi, con chiarezza, che non sussistono in alcun modo condizioni tali da poter consentire al Consiglio di amministrazione di avere consistenti margini di discrezionalità e di autonomia.

Conclude rilevando che la società Difesa Servizi S.p.A costituisce un organo e uno strumento operativo attraverso il quale il ministero della Difesa potrà perseguire i propri fini istituzionali nel pieno rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento che devono sempre sottendere l'azione della pubblica amministrazione.

Replica il senatore PEGORER (PD), rilevando che i dati poc'anzi forniti si limitano esclusivamente a delineare il quadro normativo in cui la società Difesa Servizi si troverà ad operare, laddove l'atto di sindacato ispettivo a sua firma intendeva porre l'accento sugli obiettivi di fondo sottesi all'istituzione dell'organo, già emersi, peraltro, nel dibattito parlamentare relativo all'approvazione della legge n. 191 del 2009. In particolare, sarebbe a suo avviso utile sapere se siano state già poste in essere delle iniziative volte al reperimento di importanti risorse economiche tramite la società, ovvero si versi, per contro, in una preoccupante fase di stallo.

Nel preannunciare la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo sul tema, si dichiara infine insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

#### IN SEDE REFERENTE

**(626) BERSELLI.** – *Modifica all'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di avanzamento dei ruoli*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 marzo scorso.

Il presidente CANTONI, dopo aver brevemente riepilogato l'iter del provvedimento, ricorda che nella seduta pomeridiana del 4 maggio era stato udito al riguardo il Capo del I reparto del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, generale Ricciardi, che aveva evidenziato alcuni rilievi critici.

Il senatore PEGORER (PD) osserva che, alla luce di quanto esposto dal generale Ricciardi, si renderebbe opportuno procedere al ritiro del disegno di legge, ovvero ridefinirne profondamente i contenuti.

Anche ad avviso del senatore TORRI (LNP) il disegno di legge presenta numerose problematiche, debitamente evidenziate nell'audizione dello scorso 4 maggio.

Esprimono, del pari, forti perplessità sui contenuti del disegno di legge anche i senatori DEL VECCHIO (PD), AMATO (PDL) e CARRARA (CN-Io Sud).

La Commissione delibera quindi di sospendere l'esame del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(988) SCANU. – Modifica all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, in materia di restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra**

**– e petizioni nn. 190 e 191 ad esso attinenti**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 marzo scorso.

Il presidente CANTONI ricorda che nella seduta antimeridiana del 23 marzo il relatore Esposito aveva illustrato gli emendamenti a sua firma, in ordine ai quali il rappresentante del Governo si era riservato di compiere degli approfondimenti concernenti la copertura finanziaria.

Interviene quindi il sottosegretario COSSIGA, rilevando che i competenti uffici tecnici del Ministero della difesa stanno attualmente compiendo le dovute analisi ed assicurando che di esse sarà dato conto non appena saranno ultimate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1282) NEGRI. – Estensione al personale militare delle norme a sostegno della maternità e della paternità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 18 maggio scorso.

Il sottosegretario COSSIGA fornisce alcune precisazioni in ordine alla posizione contraria del Governo sulle proposte emendative presentate al disegno di legge (*pubblicate in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 18 maggio*), osservando che gli emendamenti in questione introdurrebbero numerose criticità in una realtà che vede le Forze armate e l'Arma dei carabinieri presenti capillarmente sul territorio, anche in unità di piccole dimensioni. Anche il superamento del vincolo della sussistenza, presso l'ente o il reparto di destinazione, di una sede vacante potrebbe poi comportare una serie di rilevanti problematiche, sia a seguito

dei problemi gestionali derivanti dalla presenza di un cospicuo numero di militari in assegnazione temporanea, sia relativamente all'impiego del personale (si avrebbero, infatti, considerato che una gran parte del personale dipendente proviene dal centro e dal sud del paese, numerosi esuberi nei reparti ubicati nel meridione a fronte di una preoccupante sottoalimentazione di quelli situati nelle regioni del nord), sia, infine, per quanto attiene alla compromissione dello spirito di corpo e del senso di appartenenza, elemento invece fondamentale per il buon funzionamento dell'apparato militare.

Con riferimento, in particolare, all'applicazione dell'istituto dell'aggregazione, rileva quindi che la posizione di aggregato, come definita dalla legge, è stata creata principalmente al fine di far fronte ad esigenze temporanee di carattere operativo o addestrativo, prescindendo perfino dalla Forza armata di appartenenza. L'applicazione prevista dall'emendamento 1.2, tuttavia, potrebbe dar luogo a rilevanti problematiche laddove le posizioni previste fossero già tutte ricoperte, con una palese difficoltà di impiego per il reparto ricevente. Ulteriori complicazioni, poi, potrebbero sorgere nei casi in cui non esista nel reparto di destinazione un incarico compatibile con quello posseduto dall'interessato.

Inoltre, i reparti cedenti si verrebbero a trovare in oggettive difficoltà, non potendo operare un rimpiazzo del personale in aggregazione. Ciò comporterebbe, in particolare, un aggravio del carico di lavoro gravante sui militari esclusi dal beneficio, con conseguente e non auspicabile malumore tra i ranghi. Inoltre, laddove la professionalità temporaneamente perduta risultasse indispensabile in relazione ai compiti svolti, di volta in volta si dovrebbe nuovamente aggregare ulteriore personale per far fronte alla difficoltà, con il generarsi di ulteriori e non auspicabili problematiche specifiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2158) SCANU ed altri. – Sanatoria per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia cessato dal servizio a domanda e collocato in quiescenza nella posizione di riserva nel periodo compreso tra il 28 settembre 1996 ed il 31 dicembre 1997*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 25 maggio scorso.

Il sottosegretario COSSIGA esprime, da un punto di vista contenutistico, un parere sostanzialmente favorevole sull'emendamento 1.1, a firma del relatore Del Vecchio (*pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 25 maggio*, e volto a riferire il testo del provvedimento al nuovo Codice dell'ordinamento militare).

Da un punto di vista formale rileva tuttavia che potrebbe essere opportuna –stante il carattere transitorio e circoscritto di quanto disposto– una riformulazione della proposta che collochi quanto in essa previsto all'interno delle disposizioni di coordinamento, transitorie e finali dello stesso Codice, eventualmente come articolo *2229-bis*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 7 giugno 2011

**Plenaria****531<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Massimo GARAVAGLIA

*indi del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Gentile.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA*****(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità  
nella pubblica amministrazione***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e conclusione del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame e rinvio degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima disposizione costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il presidente Massimo GARAVAGLIA, in considerazione del fatto che le Commissioni di merito non hanno terminato l'esame in sede referente, propone di confermare per l'Assemblea il parere già reso sul testo del provvedimento nella seduta del 19 maggio scorso, nel quale la valutazione non ostativa era condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione degli articoli 7 ed 8.

Reputa, altresì, opportuno confermare i pareri già espressi sugli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, identici a quelli presentati presso le Commissioni di merito.



Il relatore FLERES (*PdL*) procede quindi all'illustrazione degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rilevando che la proposta 1.200/2 sembra comportare maggiori oneri, mentre appare necessario, per l'emendamento 1.200, ribadire il parere espresso alle Commissioni di merito sull'emendamento 1.1, di analogo tenore, ossia condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 3 e all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria che escluda spettanze di ogni natura per i membri del Comitato anticorruzione. Occorre poi valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.250. È necessario, inoltre, valutare i potenziali profili di onerosità per le pubbliche amministrazioni connesse all'emendamento 3.253. Occorre valutare l'emendamento 5.251, al fine di escludere che ne derivino maggiori oneri; analoga valutazione va effettuata sugli emendamenti 5.252 e 5.0.250, peraltro privi della clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'emendamento 5.251. Segnala, quindi, che l'emendamento 6.0.254 sembra comportare maggiori oneri.

Occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 7.255. È poi necessario valutare l'emendamento 7.0.251, che riduce le fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca; analogamente, va verificato l'eventuale effetto finanziario indiretto dell'emendamento 7.0.253, di contenuto simile al precedente, ma limitato al trasferimento dei dirigenti pubblici. Occorre altresì acquisire chiarimenti sull'emendamento 7.0.252, in relazione al possibile decremento di gettito per le Regioni. L'emendamento 7.0.254 va valutato per quanto riguarda la comminazione di sanzioni pecuniarie alle pubbliche amministrazioni.

Occorre valutare l'emendamento 8.250, che abbassa, per i comuni, il limite massimo di abitanti superato il quale è obbligatorio il ricorso ad un organo collegiale di revisione economico-finanziaria. Analogamente, occorre valutare l'emendamento 8.251. È inoltre necessario valutare i maggiori oneri derivanti dai capoversi 8-*octies* e seguenti degli identici emendamenti 8.0.1 e 8.0.250, che peraltro recano una copertura sul bilancio a legislazione vigente. Va poi verificata la congruità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 8.0.251. Segnala, poi, che occorre valutare la proposta emendativa 12.250, in relazione ai commi 3 e seguenti, che ampliano, rispetto alla normativa vigente, la portata applicativa della disciplina sull'amministratore preposto alla custodia, conservazione e amministrazione dei beni confiscati. Da ultimo, è necessario valutare l'emendamento 12.251, che istituisce l'albo speciale delle persone giuridiche non ammesse a contrattare con la pubblica amministrazione. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

In merito all'emendamento 1.200/2, il presidente Massimo GARAVAGLIA evidenzia come esso sia suscettibile di determinare maggiori oneri derivanti dall'istituzione dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva che, per valutare compiutamente la portata finanziaria della proposta 1.200/2, è necessario esaminare contestualmente gli effetti dell'emendamento 1.200, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Autorità nazionale anticorruzione.

Il presidente AZZOLLINI, nel ritenere fondati i rilievi sull'onerosità del subemendamento 1.200/2, reputa altresì necessario formulare un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.200, accogliendo la proposta del Relatore volta alla soppressione del comma 3 e all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Per quanto concerne gli emendamenti 1.0.250, 3.253, 5.252 e 5.0.250, reputa opportuna l'espressione di un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Invece, ritiene che l'emendamento 6.0.254 non comporti maggiori oneri.

Con riferimento all'emendamento 6.0.254, il senatore MORANDO (*PD*) ritiene fondati i rilievi del Relatore sulla sussistenza di profili di onerosità connessi all'esigenza di sostituire nell'organico il personale collocato fuori ruolo.

Il senatore LUSI (*PD*) ritiene che sussistano profili di onerosità dell'emendamento 6.0.254, osservando peraltro una contraddizione tra la portata normativa del comma 1 e quella del comma 4.

Il presidente AZZOLLINI, pur ritenendo che l'intenzione dei presentatori del provvedimento sia presumibilmente finalizzata ad evitare aggravii di spesa, riconosce tuttavia la fondatezza delle osservazioni dei senatori Morando e Lusi, in quanto il tenore letterale dell'emendamento non appare univoco.

Pertanto, ritiene opportuno esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al comma 4.

Il senatore MORANDO (*PD*), nel ricordare che la Commissione ha condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la valutazione non ostativa sul testo alla soppressione degli articoli 7 e 8, reputa necessario adottare una condotta coerente anche sui relativi emendamenti.

Il senatore LUSI (*PD*) concorda con l'osservazione testé formulata dal collega Morando.

Il presidente AZZOLLINI ritiene pertanto che, sull'emendamento 7.255, si debba formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in conseguenza del parere reso sul testo del provvedimento.

Alla luce delle considerazioni emerse in sede di dibattito, il relatore FLERES (*PdL*), con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo e considerato che:

– gli articoli 7 e 8 – nel novellare diverse disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) – intervengono in maniera incisiva sulla disciplina contabile degli enti locali e sul relativo sistema di controlli;

– i predetti articoli 7 e 8 sono peraltro identici agli articoli 24 e 25 del disegno di legge n. 2259 (cosiddetta "carta delle autonomie locali");

– la collocazione di tali disposizioni all'interno di provvedimenti *omnibus* presenta forti rischi di dare luogo ad una produzione legislativa disorganica e del tutto disallineata rispetto al processo di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili previsto sia dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale sia dalla legge n. 196 del 2009 sulla contabilità pubblica;

– a quest'ultimo riguardo, va ricordato che la Commissione sta esaminando l'atto del Governo n. 339 ("disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi"), attuativo di una delega contenuta nella legge n. 42 del 2009, e ha già espresso il proprio parere sull'atto del Governo n. 359 ("disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili"), attuativo di una delega recata dalla legge n. 196 del 2009;

esprime parere non ostativo sul testo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, siano soppressi gli articoli 7 e 8;

osserva inoltre la necessità che, qualora nel testo siano presenti disposizioni riferite alla contabilità degli enti locali, l'Assemblea, in sede di approvazione del provvedimento, tenga conto delle premesse del parere.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere non ostativo, ad eccezione che sugli emendamenti 1.7, 2.11, 2.254, 2.12, 2.0.2 e 2.0.250, identici, (limitatamente all'articolo 2-*quinquies*, comma 8, terzo periodo, a partire dalla parola: "ovvero" fino alla fine del comma), 3.4, 11.0.3, 12.0.18 (limitatamente al comma 13), 1.200/2, 6.0.254 (limitatamente al comma 4) e 7.255 sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In relazione all'emendamento 1.200, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima disposizione costituzionale, alla soppressione del comma 3 e all'inserimento di una clausola d'invarianza che escluda spettanze di ogni natura per i membri del Comitato.

Esprime, poi, parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria, sugli emendamenti 1.0.250, 3.253, 5.252 e 5.0.250.

Esprime, altresì, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.3 e 3.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 7. È rinviato l'esame degli altri emendamenti, a partire da quelli aggiuntivi all'articolo 7.».

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 7 giugno 2011

**Plenaria****263<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Gentile.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario GENTILE risponde congiuntamente all'interrogazione n. 3-02130 del senatore Lannutti, sullo schema di regolamento in materia di derivati, e all'interrogazione n. 3-02172 della senatrice Bonfrisco, sul ricorso da parte degli enti locali a strumenti di finanza derivata, ricordando in via preliminare che l'articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha introdotto il divieto per gli enti locali di stipulare contratti derivati fino all'entrata in vigore di un apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia.

Dopo aver richiamato i criteri in base ai quali il regolamento dovrebbe essere redatto, fa presente che esso, attualmente, è disponibile soltanto in forma di documento interno, elaborato da un gruppo di lavoro costituito congiuntamente con le autorità di vigilanza indicate in precedenza. Rammenta quindi che già alla fine del 2009 una bozza di regolamento è stata sottoposta a una consultazione pubblica e che le relative osservazioni, anche critiche, sono state tutte prese in considerazione e analizzate con attenzione.

Tra le osservazioni di maggiore importanza segnala quelle sulla metodologia *risk based*, espresse dall'ANCI, dall'UPI, dal Centro servizi finanza e investimenti enti locali della regione Emilia Romagna, da associazioni di consulenti indipendenti, dall'ABI e dalla Cassa depositi e prestiti.

Fa presente che, a seguito dei contributi ricevuti durante la consultazione si è ritenuto opportuno procedere ad approfondimenti tecnici per definire una tipologia obbligatoria di informazioni di immediata comprensione e priva di potenziali elementi distorsivi, connessi ad esempio ad una erronea percezione delle percentuali di probabilità di perdita o di guadagno alla scadenza del contratto. Puntualizza che tale analisi richiede un notevole sforzo di razionalizzazione, stante il carattere estremamente tecnico della materia e la sua costante evoluzione.

Anche in ambito europeo il tema dei contratti derivati è oggetto di attenzione e studio, come dimostra il regolamento della Commissione 583/2010 in materia di fondi comuni armonizzati, che contiene la disciplina delle informazioni chiave che devono essere fornite alla clientela, tra le quali la rappresentazione di almeno tre ipotesi differenti di potenziale rendimento dell'investimento, con l'indicazione per ciascuna ipotesi delle condizioni previste, senza tuttavia associare ad ogni ipotesi un indicatore di probabilità.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, di cui si dichiara però insoddisfatto. Fa infatti presente che la Commissione subito dopo l'avvio della legislatura ha deciso di svolgere un'indagine conoscitiva sull'utilizzazione degli strumenti di finanza derivata da parte della pubblica amministrazione, sottolineando il grande valore politico di tale atto. All'esito della procedura, dopo numerose audizioni di soggetti istituzionali, tra i quali segnala in particolare la Guardia di finanza, è stato approvato all'unanimità un Documento conclusivo, redatto da senatori della maggioranza e dell'opposizione, nel quale sono state fornite al Governo precise indicazioni sulla tipologia di approccio normativo al fenomeno dei derivati. In particolare, ricorda che in esso si chiedeva un rafforzamento dell'informativa agli enti locali, con l'individuazione di strumenti che consentissero di valutare la convenienza dell'operazione proposta. Anche l'interrogazione da lui presentata, proprio in vista di tale obiettivo, lamenta la circostanza che la bozza di regolamento ministeriale, nell'ultima versione disponibile, ripudia il richiamo all'approccio *risk based*, presente invece nel testo sottoposto a consultazione alla fine del 2009 e oggetto di esame nel Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui derivati. Al contrario, infatti, la nuova bozza di regolamento prospetta una normativa incapace di assicurare agli enti locali un'informazione chiara e oggettiva sui rischi finanziari dell'operazione e risulta in sostanza predisposta in accoglimento delle indicazioni formulate dall'ABI. In generale ribadisce il problema dell'indipendenza della CONSOB nei confronti del settore finanziario, lamentandone l'operato anche in sede di elaborazione della bozza di regolamento: si ha infatti l'impressione

che tale autorità di vigilanza si sia limitata a recepire le proposte e i suggerimenti avanzati dalle banche.

In tal modo, egli prosegue, si rischia una nuova diffusione di strumenti derivati fuori da ogni controllo e imposti anche a enti territoriali di piccole dimensioni senza alcuna informazione sui profili di rischio dello strumento stesso. In proposito richiama i dati già enunciati nella propria interrogazione: il rischio di controparte per le banche ammonta a oltre 52 miliardi di euro, il valore nozionale degli *swap* risulta pari, per l'intero sistema finanziario, a 360.000 miliardi di euro e, per i cosiddetti derivati *over the counter*, il rischio di credito è stimato in 2.430 miliardi di euro.

Ribadisce che, con tali rilievi, egli non intende demonizzare la finanza derivata in quanto tale, ma sottolineare la necessità di un corretto utilizzo di tali strumenti, basato su un'informazione che consenta di valutarne i rischi e i benefici. Al contrario, la loro indiscriminata diffusione nell'ambito degli enti locali rischia di accrescere il debito a carico delle generazioni future. Si tratta peraltro di osservazioni già contenute nel Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui derivati. In conclusione esprime l'auspicio che la bozza di regolamento ministeriale possa recepire le osservazioni formulate dalla Commissione e anche, recentemente, dalle associazioni dei consumatori.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) ringrazia il rappresentante del Governo per la tempestiva risposta alle interrogazioni presentate in materia di strumenti finanziari derivati, di cui si dichiara soddisfatta, sottolineandone il profondo significato come segnale di attenzione rispetto all'obiettivo di approntare una serie di garanzie, dal punto di vista tecnico, che possano consentire agli enti locali di effettuare scelte pienamente consapevoli e di ricevere adeguate informazioni sui possibili profili di rischio degli strumenti sottoscritti.

Esprime infine l'auspicio che gli approfondimenti in corso presso il Ministero dell'economia e delle finanze possano concludersi al più presto con la predisposizione di una normativa coerente e organica.

Il presidente BALDASSARRI dichiara conclusa la procedura informativa.

#### *SULL'EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI DERIVATI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*

Il presidente BALDASSARRI, in relazione alle interrogazioni testé svolte, ricorda che nel marzo del 2010 la Commissione ha approvato all'unanimità il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui derivati dopo un intenso lavoro di approfondimento non soltanto per compiere un'analisi tecnica del fenomeno in sé considerato, ma soprattutto per offrire al Governo delle linee guida precise su come redigere il regolamento

previsto dal decreto-legge n. 112 del 2008. Tra i punti qualificanti del Documento ritiene doveroso richiamare la proposta di vietare la sottoscrizione di derivati agli enti locali al di sotto di determinate dimensioni demografiche e l'enfasi posta sulla necessità di accrescere i livelli di trasparenza e di informazione sul contenuto dei contratti proposti agli stessi enti locali.

Ritiene quindi fondamentale che il Governo accolga o quanto meno tenga conto delle proposte formulate dalla Commissione, poiché, in caso contrario, si porrebbe a suo parere un serio problema politico, in particolare, considerato anche il ritardo con cui si sta procedendo alla redazione della bozza di regolamento, se la sua versione definitiva fosse tale da non recepire le indicazioni formulate dal Parlamento.

Il sottosegretario GENTILE, nell'esprimere apprezzamento per le proposte operative formulate dalla Commissione nel Documento conclusivo più volte richiamato, ne assicura una compiuta valutazione, affinché si possa considerare di tenerne conto ai fini della redazione della stesura definitiva del regolamento in materia di derivati.

Il presidente BALDASSARRI, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la sua disponibilità nei confronti della Commissione, gli dà atto positivamente di interpretare in modo corretto il rapporto istituzionale con il Governo.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), nel ringraziare nuovamente il Sottosegretario per la sua disponibilità, sottolinea il carattere costruttivo delle considerazioni da lui espresse, al di fuori di ogni clima di sterile contrapposizione tra parti politiche. Dopo aver ricordato di aver voluto concorrere all'approvazione del Documento conclusivo in materia di derivati, per favorirne un esito condiviso, sottolinea come sarebbe particolarmente grave se il Ministero dell'economia decidesse di ignorare il lavoro svolto dalla Commissione a proposito di un tema che coinvolge non soltanto tutti gli enti locali ma anche la generalità dei cittadini. Ribadisce quindi l'auspicio a una maggiore tutela dei comuni nei confronti delle banche e al superamento dell'atteggiamento di chiusura sinora emerso in fase di redazione del regolamento ministeriale, per valorizzare il lavoro svolto dalla Commissione.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) segnala in via incidentale come, secondo la più recente giurisprudenza amministrativa, si ritenga pienamente ammissibile che le pubbliche amministrazioni provvedano all'annullamento in autotutela delle deliberazioni con le quali è stata autorizzata la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati, ove si riscontri una violazione della normativa vigente e il pericolo di un grave danno economico per l'ente. Si tratta a suo parere di un importante strumento di tutela degli interessi finanziari dell'amministrazione pubblica che ha consentito finora



di giungere alla risoluzione di circa 120 contratti senza perdite economiche per l'ente interessato.

*SULL'ESAME DEL DECRETO-LEGGE N. 70 DEL 2011*

La senatrice POLI BORTONE (*CN-Io Sud*) formula la proposta – da valutare anche in un'apposita riunione dell'Ufficio di Presidenza – di svolgere un breve ciclo di audizioni in merito al contenuto del decreto-legge n. 70 del 2011, concernente il semestre europeo e recante disposizioni urgenti per l'economia (Atto Camera n. 4357), dopo la sua trasmissione al Senato e la sua assegnazione alla Commissione. In particolare ritiene utile ascoltare i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei tributaristi anche per valutare eventuali proposte di modifica al decreto-legge.

Il presidente BALDASSARRI, una volta verificata l'assegnazione alla Commissione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011, si riserva di sottoporre tale proposta all'Ufficio di Presidenza.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1551) CAFORIO ed altri. – Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio scorso.

Il presidente BALDASSARRI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), dopo aver espresso apprezzamento per la ripresa dell'esame del provvedimento in titolo, ritiene doveroso ribadire che i soggetti attualmente competenti (Equitalia S.p.A., Gerit S.p.A. e Agenzia delle entrate) procedono alla riscossione dei tributi con metodi vessatori nei confronti del contribuente, sulla base di cartelle esattoriali per crediti inesistenti, prescritti o di ammontare superiore all'importo dovuto (il fenomeno delle cosiddette «cartelle pazze»). Di fronte a un simile comportamento, prosegue l'oratore, il cittadino non dispone di adeguati mezzi di tutela ed è costretto a corrispondere al fisco sanzioni di importo assolutamente sproporzionato rispetto al tributo asseritamente dovuto, senza considerare che risulta praticamente impossibile far valere le proprie ragioni nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

Pertanto giudica pienamente condivisibile l'analisi di chi ritiene attribuibili i risultati negativi, per alcune componenti della maggioranza, delle recenti consultazioni amministrative al sostanziale avallo del Governo agli atteggiamenti vessatori da parte dell'amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti e la decisione, palesemente iniqua, di reintrodurre

in maniera surrettizia l'anatocismo sugli interessi bancari. Inoltre si registrano anche altre forme di reazione, come la minaccia di disubbidienza fiscale e la revoca dell'incarico alla società Equitalia come agente della riscossione da parte del comune di Bari.

Ritiene quindi necessario conferire un maggior valore giuridico ai precetti contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, attraverso la loro trasformazione in norme di rango costituzionale, e cancellare la disposizione iniqua contenuta nel decreto-legge n. 70 del 2011 che attribuisce efficacia esecutiva all'avviso di accertamento. Inoltre l'Agenzia delle entrate e gli altri soggetti competenti per la riscossione tributaria dovrebbero rispettare i diritti dei pensionati e dei lavoratori, che, in quanto percettori di un reddito fisso, non possono certo essere sospettati di condotte evasive o elusive. Puntualizza che, con tali rilievi, l'opposizione e in particolare il gruppo dell'Italia dei Valori non intendono certo giustificare il comportamento degli evasori, come dimostrato dalla contrarietà più volte espressa contro le misure di sanatoria fiscale varate dal centrodestra.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), in riferimento ai tempi d'esame del disegno di legge, sottolinea l'opportunità, a nome della propria parte politica, che la discussione generale possa proseguire nel corso della prossima settimana, per raccogliere ulteriori interventi di merito. Pertanto, per rendere compiuta la discussione che la Commissione si appresta a svolgere, sarebbe utile acquisire dati aggiornati sulle dimensioni del fenomeno delle «cartelle» pazze, fermo restando che l'amministrazione finanziaria avrebbe il dovere di annullare in autotutela le cartelle esattoriali per crediti tributari non più dovuti. Ritiene quindi giusto che la Commissione legiferi in tale materia per accrescere i livelli di tutela dei contribuenti, giudicando pienamente condivisibile lo spirito del disegno di legge e auspicandone un ulteriore perfezionamento. Sarebbe però di pari importanza riuscire a modificare il comportamento dell'amministrazione finanziaria, richiamandola a un più puntuale rispetto dello statuto dei diritti del contribuente.

Ad avviso della senatrice LEDDI (*PD*) occorre delineare con chiarezza la fattispecie affrontata dal disegno di legge, il cui titolo fa riferimento a crediti tributari prescritti. Se tale è l'ipotesi oggetto dell'intervento normativo, vi possono essere a suo parere soltanto due possibili spiegazioni: l'amministrazione finanziaria procede alla riscossione di un credito prescritto o a causa di un errore di carattere procedurale o per effetto di un dubbio interpretativo in merito alla decorrenza del termine per il versamento tributario. A suo giudizio occorre quindi tenere distinti tali profili, dal momento che, in un caso, potrebbe risultare necessario intervenire sul sistema tributario con una norma di carattere generale, mentre nell'altro potrebbe emergere la scarsa efficienza dell'organo della riscossione.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) puntualizza che il contribuente che propone un ricorso tributario è comunque tenuto a versare la metà dell'imposta dovuta, senza interessi e sanzioni, salvo il successivo rimborso integrale nel caso si riconosca l'insussistenza dell'obbligazione tributaria.

Giudica positivamente tale meccanismo che consente consistenti risparmi di spesa all'amministrazione finanziaria. In merito all'esecutività dell'avviso di accertamento, viceversa, ritiene opportuno prevedere un termine più ampio per l'eventuale sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento, ricordando anche come, in una recente audizione, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili ha espresso contrarietà su tale disposizione.

In merito alle considerazioni espresse dalla senatrice Leddi, osserva che l'interpretazione delle disposizioni sull'inizio di decorrenza dei termini tributari non è in linea di massima soggetta ad alcuna controversia. Il problema è invece rappresentato dall'emissione delle «cartelle pazze», anche se, secondo i dati recentemente comunicati dal direttore generale dell'Agenzia delle entrate, le dimensioni del fenomeno sarebbero assolutamente fisiologiche e le contestazioni sollevate dai contribuenti a cui è stato sollecitato il pagamento di un'imposta riguardano la fondatezza della pretesa e non l'atto di riscossione. Se poi il pagamento è stato intimato per un credito prescritto, si tratta a suo parere di un atto nullo, che come tale non richiede ulteriori forme di tutela per il contribuente, a parte l'eventuale rimborso delle somme indebitamente pagate.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) interloquisce brevemente per sottolineare che, anche sulla base dei dati forniti dalla stessa Agenzia delle entrate, le dimensioni del fenomeno delle «cartelle pazze» non risultano assolutamente fisiologiche.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto dell'unanime orientamento della Commissione, ritiene opportuno informare il rappresentante del Governo della richiesta avanzata dalla Commissione, in modo da fornire indicazioni in sede di replica.

Comunica quindi che la discussione generale sul provvedimento in titolo proseguirà nella prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(324) GERMONTANI.** – *Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici*

**(2102) MORANDO ed altri.** – *Misure fiscali a sostegno della partecipazione al lavoro delle donne*

**(2639) LEDDI. – Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni fiscali in favore delle donne lavoratrici**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 324, congiunzione con i disegni di legge n. 2102 e n. 2639 e rinvio. Esame dei disegni di legge n. 2102 e n. 2639, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 324 e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riferisce alla Commissione la senatrice GERMONTANI (*Misto-FLI*), facendo presente che il disegno di legge n. 2639 ha un contenuto analogo a quello da lei presentato (n. 324) e prevede una modifica del Testo unico delle imposte sui redditi finalizzato a incrementare le detrazioni dal reddito imponibile per i contribuenti di sesso femminile.

Il disegno di legge n. 2102, viceversa, ha un impianto di tenore più ampio, in quanto orientato a riconoscere in via sperimentale un regime speciale di imposizione del reddito delle persone fisiche di sesso femminile. Pur nella diversa impostazione, i disegni di legge vertono su una questione ormai all'attenzione del mondo politico e sociale, in linea anche con le indicazioni provenienti dagli organismi internazionali. È comune infatti il convincimento che il sostegno al lavoro femminile rappresenta una parte importante del rilancio della produttività e della competitività del Paese. Dopo aver ricordato che rimangono ancora disattesi gli impegni assunti in più occasioni dal Governo nell'accoglimento di specifici strumenti di indirizzo sul punto, ritiene opportuno, a conclusione della discussione generale, individuare la procedura più opportuna per definire un testo unificato delle proposte di legge in titolo.

Interviene quindi la senatrice LEDDI (*PD*) firmataria del disegno di legge n. 2639, sottolineando che il disegno di legge trae origine dalla considerazione che gli incentivi fiscali diretti alle donne lavoratrici siano più efficaci degli incentivi alle imprese per nuove assunzioni. C'è quindi una sostanziale inversione del soggetto beneficiario, pur nella consapevolezza che le modifiche strutturali del mercato del lavoro a favore delle donne debbano necessariamente derivare anche dalla riorganizzazione di servizi diretti per l'accudimento dei figli e per la famiglia frutto di una più ampia azione di politica economica.

Dato il carattere non omogeneo delle proposte di legge, il presidente BALDASSARRI propone alla Commissione di costituire un apposito Comitato ristretto per la definizione di un testo unificato.

Dopo un intervento del senatore BARBOLINI (*PD*), la Commissione accoglie la proposta di costituzione di un comitato ristretto.

Il presidente invita quindi i Gruppi a designare i componenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 (n. COM (2011) 135 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il presidente BALDASSARRI rinvia la discussione generale sul provvedimento informando che la prevista audizione del Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane su tale specifico argomento si svolgerà mercoledì 15 giugno alle ore 14,30.

Ritiene pertanto opportuno prevedere la votazione della risoluzione nel corso della prossima settimana.

La Commissione conviene

*La seduta termina alle ore 16.*

**Sottocommissione per i pareri****50<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

FERRARA

*Orario: dalle ore 16 alle ore 16,05.*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

**(2206) *Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volontè e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiacomio; Ciocchetti; Marinello ed altri; Grimoldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pisicchio: rinvio dell'espressione del parere;

**(2514) *Deputato Antonino FOTI ed altri. – Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito***, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 7 giugno 2011

**Plenaria****304<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
POSSA

*Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento: per la FLC CGIL il dottor Claudio Franchi, responsabile delle politiche per l'università, e il dottor Francesco Sinopoli, segretario nazionale; per la CISL Federazione università, il dottor Gaetano Dammacco, coordinatore nazionale docenti; per la UIL P.A.- U.R., il dottor Enrico Sestili, il dottor Agostino Severo e la dottoressa Piera Patassini, membri della segreteria nazionale; per la CISAL Università, il dottor Massimo Blasi, segretario confederale per il pubblico impiego, e il dottor Giuseppe Polinari, segretario nazionale; per lo SNALS ConfSal, il dottor Santo Crisafi, coordinatore nazionale del settore universitario, e il dottor Giuseppe Chisari, responsabile nazionale dei ricercatori; per l'UGL, la dottoressa Ivette Cagliari, segretario confederale, nonché la dottoressa Adele Cifani e il dottor Fiovo Bitti, dirigenti confederali; per l'USB, la professoressa Barbara Battista, membro dell'esecutivo nazionale per il pubblico impiego – scuola, e il dottor Pietro Di Gennaro, membro dell'esecutivo nazionale per il pubblico impiego – università; per l'ADU, il professor Leo Peppe, segretario nazionale; per l'ANDU, il professor Nunzio Miraglia, coordinatore nazionale, e la professoressa Paola Mura, membro dell'esecutivo nazionale; per il CNRU, il professor Marco Merafina, coordinatore nazionale, e la professoressa Rossella Di Federico, membro; per il CNU, il professor Francesco Indiveri, presidente, e il professor Paolo Gianni, segretario; per il CONPASS, il professor Calogero Massimo Cammalleri, coordinatore nazionale; per la Rete29aprile, il professor Giovanni Piazza e il professor Massimiliano Tabusi, portavoci nazionali.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e del segnale audio per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti connessi all'eventuale abolizione del valore legale del diploma di laurea: audizione di FLC CGIL, CISL Università, UIL P.A.-UR, CISAL Università, SNALS CONFSAL, UGL, ANDU, CNU, ADU, APU, CNRU, ADI, RDB-CUB, SUN, Rete29aprile e COMPASS**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 25 maggio scorso.

Il professor Nunzio MIRAGLIA, coordinatore nazionale dell'ANDU, comunica preliminarmente che è stato predisposto un documento unitario da parte di quasi tutte le organizzazioni sindacali, nel quale si afferma l'importanza del valore legale del titolo di studio come un elemento di certezza e di garanzia, da parte dello Stato, sulla equità e sulla correttezza dei rapporti tra i cittadini, soprattutto per ciò che concerne i requisiti minimi di conoscenza. Le associazioni che si riconoscono nel predetto documento ritengono altresì che l'audizione odierna affronti un argomento non coerente con la legge n. 240 del 2010, nella quale si attribuiscono all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) competenze funzionali alla verifica della qualità dei corsi di studio.

Afferma inoltre che il mantenimento del valore legale del titolo di studio sia un dato centrale nel sistema universitario italiano, al punto che l'eventuale abolizione potrebbe incrementare le disuguaglianze sociali ed economiche. Nel rammentare come la raccomandazione del Consiglio dei ministri europeo del 16 maggio 2007 esalti la responsabilità pubblica nell'istruzione superiore, sottolinea che detto impegno non deve essere orientato esclusivamente al mercato e né può essere demandato ai privati, in particolare per ciò che concerne le attività di valutazione.

Esprime stupore, infine, per la mancata convocazione, degli studenti all'audizione odierna.

Il PRESIDENTE prende atto dell'elaborazione di un documento unitario, che sarà acquisito agli atti della Commissione. Dà indi la parola ai rappresentanti delle singole associazioni.

Il dottor Claudio FRANCHI, responsabile delle politiche per l'università della FLC CGIL, dichiara di riconoscersi in pieno con il summenzionato documento unitario, evidenziando peraltro come il tema risulti preoccupante, tenuto conto dell'evoluzione sociale ed economica del Paese. Reputa infatti che l'abolizione del valore legale debba essere ricondotta ad un dibattito non più attuale e si interroga conseguentemente sullo scopo della procedura informativa.

Richiamandosi al questionario trasmesso dalla Commissione, si domanda se ciò sottenda una tesi predeterminata, pur riconoscendone la funzione di avvio della discussione. Dopo essersi soffermato criticamente sul possibile ruolo delle organizzazioni sindacali nel sistema di accreditamento, osserva che esse sono assai legate al mondo universitario. Manifesta comunque viva preoccupazione per il fatto che, a fronte di una riforma di difficile applicazione, si preferisca discutere dell'abolizione del valore legale, verso cui – ribadisce – la CGIL è fortemente contraria. Esprime infine contrarietà nei confronti di qualsiasi istituto non pubblico che intenda assumere un ruolo di garanzia nei rapporti tra cittadini.

Il PRESIDENTE tiene a precisare che la procedura in corso ha finalità meramente conoscitive e non presuppone alcuna ipotesi precostituita.

Il dottor Gaetano DAMMACCO, coordinatore nazionale docenti della CISL Federazione università, manifesta apprezzamento per la capacità di ascolto della Commissione, rilevando tuttavia come non sempre gli esiti corrispondano alle premesse. Nel consegnare un'ulteriore memoria, si pronuncia in senso contrario all'abolizione del valore legale dei diplomi, atteso che esso certifica il livello minimo di competenze. Esprime comunque una posizione di apertura verso una sua eventuale sostituzione, purchè attraverso strumenti che svolgano la medesima funzione, sottolineando però come allo stato attuale ciò non sia realizzabile.

Né ritiene corretto sovrapporre l'accREDITAMENTO all'abolizione del valore legale, ritenendo invece che il primo possa rafforzare il secondo, in un quadro di controlli pubblici di carattere generale. Dissente altresì dall'affermazione per cui eliminare il valore legale significa favorire un mercato più agile, in quanto si incrementerebbe invece l'anarchia. Invita piuttosto a tener conto della necessità di punti di riferimento solidi nel mercato del lavoro, anche alla luce degli aspetti salienti del processo di Bologna.

Sostiene poi che le organizzazioni sindacali debbano avere un ruolo fondamentale a partire dal confronto con il Governo nell'imminenza dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della legge n. 240 del 2010, primo tra tutti quello sull'accREDITAMENTO. Evidenzia conclusivamente come la formazione universitaria e il mercato del lavoro possano trovare un punto di incontro mediante accordi di programma nei quali gli organismi pubblici risultano fondamentali. Nel manifestare apprezzamento anche per le precisazioni del Presidente circa gli obiettivi mera-



mente conoscitivi della procedura, auspica che la Commissione tenga adeguatamente conto delle perplessità dichiarate in questa sede.

Il dottor Enrico SESTILI, membro della segreteria nazionale della UIL P.A.- U.R., ribadisce le obiezioni già motivate circa l'abolizione del valore legale che attualmente garantisce il minimo di conoscenze riconoscibili dalla collettività. Confuta peraltro l'assunto per cui l'eliminazione del valore legale consentirebbe un incremento della qualità, riconoscendo comunque la necessità di una verifica più puntuale delle competenze nell'ambito dei concorsi pubblici e dell'accesso alle professioni. A tale ultimo riferimento fa notare come, per l'esercizio di una professione, la definizione di requisiti minimi di competenza sia una esigenza della collettività. Quanto al settore privato, osserva altresì che le imprese richiedono competenze specifiche che evidentemente si acquisiscono con la frequenza di un determinato corso di laurea.

Si sofferma poi sugli effetti, anche inintenzionali, dell'abolizione del valore legale che possono incrementare a suo giudizio i problemi senza neanche favorire il mercato.

Circa gli organismi di accreditamento, reputa prioritario verificare l'attuazione della recente riforma, purchè essi abbiano una natura pubblica anche nell'ottica di assicurare la terzietà. Del resto, prosegue, può risultare improprio considerare solo aspetti specifici di un sistema quale ad esempio quello anglosassone, senza tener conto del modello generale. Afferma inoltre che le associazioni sindacali non giocano nessun ruolo rispetto all'accREDITAMENTO mentre possono intervenire su altri ambiti.

Reputa peraltro essenziale concentrare l'attenzione su strumenti diversi per incrementare la qualità, tra cui ad esempio una maggiore regolamentazione delle autorizzazioni per istituire nuovi atenei, accompagnata da criteri stringenti anche per quanto riguarda la valutazione. Un ulteriore elemento fondamentale per il rilancio del sistema è costituito a suo giudizio da un rinnovato impulso alla ricerca. Soffermendosi infine sulla precarizzazione dell'università e sul sottofinanziamento del comparto, ritiene che essi siano i veri ostacoli al miglioramento della qualità e dunque prevalgono rispetto al tema oggetto dell'audizione.

Il dottor Massimo BLASI, segretario confederale per il pubblico impiego della CISAL Università, dichiara di aderire al documento unitario precedentemente illustrato dal professor Miraglia e afferma a sua volta la contrarietà nei confronti dell'abolizione del valore legale del titolo. Ritiene infatti che l'offerta del servizio in settori strategici debba restare in mano pubblica per garantire tanto la parità di accesso quanto i livelli minimi di qualità. Nega pertanto che l'eliminazione del valore legale costituisca una soluzione alle carenze nel pubblico impiego e nell'esercizio delle professioni, tanto più che in Italia non vi sono attualmente misure alternative per certificare la qualità.

Nell'ipotesi in cui la procedura informativa in titolo sia scaturita dall'oggettivo peggioramento della qualità media del sistema universitario,

invita il Legislatore a focalizzare l'attenzione su altre possibili soluzioni, a partire dal contrasto alla proliferazione degli atenei e dei corsi di laurea e dalla modifica del cosiddetto «3+2». Osserva peraltro che il mercato ha consentito l'istituzione di scuole secondarie superiori private che di fatto agiscono come «diplomifici» e dunque non può essere una risposta ad un'esigenza comunque condivisibile. La politica deve pertanto a suo avviso preoccuparsi dell'efficienza del sistema pubblico e non delegarne automaticamente le funzioni al privato.

Riconosce inoltre la necessità di esami di Stato più seri per l'accesso agli ordini professionali, sottolineando anche l'esigenza di un maggior rigore nei concorsi pubblici e nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici. In conclusione consegna una documentazione integrativa.

Il dottor Santo CRISAFI, coordinatore del settore universitario dello SNALS CONFESAL, ritiene che l'abolizione del valore legale sia di difficile attuazione e non rappresenti l'urgenza del momento. Si pronuncia invece in senso più favorevole ad un meccanismo di accreditamento dei corsi di laurea, unito ad una valutazione della proposta didattica nonché alla verifica della reale disponibilità di risorse. Invita quindi a cercare soluzioni più realistiche, tenuto conto del contesto europeo e del mutuo riconoscimento dei titoli di studio.

La dottoressa Ivette CAGLIARI, segretaria confederale dell'UGL, manifesta anzitutto soddisfazione per il confronto instaurato dalla Commissione con le organizzazioni sindacali, affermando che il dialogo rappresenta sempre un buon punto di partenza. Esprime tuttavia delle riserve circa l'abolizione del valore legale, atteso che i tempi non risultano maturi tanto più che occorre concentrarsi sull'attuazione della riforma universitaria. Nel lasciare agli atti una memoria scritta, nega l'assunzione di una posizione meramente conservatrice, sottolineando inoltre l'opportunità di rimuovere gli squilibri tra Nord e Sud, nella prospettiva di una reale armonizzazione.

Suggerisce perciò un eventuale percorso sperimentale in cui potrebbero essere adottate e messe alla prova buone pratiche, anche attraverso la partecipazione dei sindacati, delle parti sociali e degli studenti, al fine di valutare l'avvicinamento al sistema anglosassone.

La professoressa Barbara BATTISTA illustra anzitutto la trasformazione della RDB-CUB in USB, del cui esecutivo nazionale, comparto pubblico impiego – scuola, ella è membro. Manifesta poi le preoccupazioni della sua organizzazione in ordine alle conseguenze che l'abolizione del valore legale della laurea avrebbero su tutta la filiera della formazione, ivi compresa la scuola superiore. Nell'esprimere il timore che, successivamente, l'abolizione possa riguardare anche il valore legale dell'esame di terza media e di maturità, ella pone l'accento sul costante sviluppo del privato nel sistema formativo, coronato dalla legge sulla parità scolastica. Ad un decennio di distanza da quel provvedimento, ella ritiene sia giunto il

momento di verificarne i risultati, anche alla luce degli scadenti risultati conseguiti dai nostri alunni nelle rilevazioni internazionali. Finora, peraltro, il valore legale del titolo di studio ha rappresentato a suo avviso un argine imprescindibile, consentendo il controllo pubblico sulla formazione privata. Ella sottolinea tuttavia l'esigenza di una riflessione sui contenuti che tale valore ha nel tempo assunto.

Invita poi a considerare la formazione professionale, nella quale il ruolo dei sindacati è invece consistente, anche in rapporto alla recente riforma degli istituti tecnici e professionali nonché alla possibilità di trasformazione in fondazioni.

Invoca perciò una strenua difesa della qualità della formazione e, di conseguenza, del valore sostanziale del titolo di studio. A ciò è connesso, a suo avviso, il tema del reclutamento dei docenti, con riferimento al quale ella lamenta l'appiattimento dell'impegnativo percorso formativo operato dal recente riordino. Deplora altresì la regionalizzazione della scuola in atto, nonché il ricorso a contratti per prestazione d'opera di carattere privatistico anche per profili centrali, quali lo svolgimento dei corsi di recupero o degli esami preliminari agli esami di Stato.

Ella rileva indi una forte contraddizione fra gli intenti di liberalizzazione a favore del mercato, proclamati dalla maggioranza di Governo, e le restrizioni poste a carico dei docenti precari come ad esempio quello della permanenza per cinque anni nella stessa regione.

Avviandosi alla conclusione, censura il tentativo di trasformare l'istruzione da diritto e funzione dello Stato in servizio, disconoscendone così il carattere fondamentale per la democrazia e la libertà dello Stato. Si tratta, invece, di uno strumento essenziale per garantire la mobilità sociale dei cittadini ed in questo senso esprime la netta contrarietà della sua organizzazione alla ventilata abolizione del valore legale.

Il professor Leo PEPPE, segretario nazionale dell'ADU, manifesta sorpresa per l'interesse della Commissione a svolgere un'indagine conoscitiva sul tema in oggetto, mentre l'università è alle prese con la difficile applicazione della legge n. 240. Del resto, rileva, negli altri Paesi europei l'argomento è considerato del tutto irrilevante, atteso che, con la sola eccezione del Regno Unito, i titoli di studio universitari hanno un solido valore legale.

Quanto al questionario inviato, egli registra una certa insistenza sulle tematiche del mercato, rilevandone tuttavia l'incongruenza rispetto all'orientamento maturato in sede europea secondo cui l'istruzione superiore non deve indirizzarsi solo al mercato ma anche e soprattutto alla formazione democratica degli individui. Nel sottolineare la forte responsabilità pubblica nei confronti dei singoli cittadini, egli pone indi l'accento sul valore simbolico del titolo di studio universitario soprattutto per i laureati di prima generazione, che attualmente sono la maggioranza.

Il professor Nunzio MIRAGLIA, coordinatore nazionale dell'ANDU, non manifesta invece sorpresa per l'indagine conoscitiva in corso che, a

suo avviso, si pone in preoccupante linea di continuità con le affermazioni di molti esponenti di partito, economisti e rappresentanti delle imprese, nonché con la riforma avviata con la legge n. 240.

Si associa peraltro alle perplessità espresse sul questionario che, sposando una visione mercantilistica, sembra trascurare che la cultura e l'istruzione sono beni comuni da tenere lontani dai poteri forti, economici e accademici.

Egli invoca quindi una convinta difesa del valore legale, invitando a concentrare l'attenzione su tematiche quali l'applicazione del modello «3+2», la ricerca, l'effettiva autonomia universitaria, la necessità di smantellare i poteri baronali, il rifiuto della desertificazione degli atenei.

Ringrazia comunque per la disponibilità al dialogo manifestata dalla Commissione, confermando che i sindacati non intendono svolgere alcun ruolo nell'eventuale sistema di accreditamento. Essi auspicano invece un aumento dell'interlocuzione politica, soprattutto con i membri del Governo ed invitano il Legislatore a farsi carico degli impegni da questi ultimi assunti in sede parlamentare. Ricorda del resto che anche il Presidente della Repubblica, nel promulgare la legge n. 240, sottolineò l'esigenza di un più approfondito confronto, che il ministro Gelmini continua a negare.

Il professor Marco MERAFINA, coordinatore nazionale del CNRU, ritiene a sua volta che le priorità del Legislatore dovrebbero essere altre in questa fase particolarmente critica, che fa seguito all'entrata in vigore della legge n. 240. In particolare, evidenzia le criticità connesse al definanziamento degli atenei, alle perduranti condizioni di precariato di molti giovani, alla mancata definizione dello stato giuridico soprattutto dei ricercatori, alla confusione degli ordinamenti didattici.

Nel manifestare piena adesione al documento unitario illustrato dal professor Miraglia in apertura di seduta, egli dichiara peraltro di non difendere il valore legale della laurea in quanto tale. Si esprime infatti in senso contrario all'abolizione qualora questa comportasse un aumento delle tasse, una deregolamentazione dello stato giuridico del personale docente e amministrativo e una riduzione complessiva dei diritti. Diverso sarebbe invece il discorso se il valore legale fosse sostituito da un sistema di accreditamento pubblico e terzo sui corsi di studio, con precise garanzie sui requisiti minimi. Ritiene in particolare che la certificazione debba riguardare soprattutto i contenuti, in termini di aule, alloggi, laboratori, mense, biblioteche, impegno dei docenti, livello dei corsi, valutazione *ex post*. Egli non teme del resto la selezione e rifugge dall'appiattimento, purché ciò avvenga in una cornice di requisiti minimi essenziali ben definita.

Quanto infine al questionario trasmesso, rileva sua volta l'insistenza sul termine «mercato» e ritiene che l'abolizione del valore legale della laurea non renderebbe di per sé l'offerta formativa universitaria più aderente alle esigenze di mercato, mentre ciò potrebbe essere invece raggiunto attraverso la predetta definizione di puntuali requisiti minimi.

Il professor Francesco INDIVERI, presidente del CNU, consegna anzitutto un documento anche a nome del COSAU, che raccoglie le associazioni autonome della docenza.

Rileva a sua volta l'esigenza di concentrare la riflessione operativa sull'attuazione della legge n. 240, che prevede ben 47 decreti applicativi, nessuno dei quali ancora emanato.

Né ritiene che l'eventuale abolizione del valore legale della laurea contribuirebbe a migliorare l'efficienza dell'università pubblica e si esprime perciò in senso contrario. L'università svolge infatti una funzione fondamentale per lo Stato in termini di maturazione culturale dei cittadini, cui deve fornire gli strumenti di base necessari.

Egli afferma quindi il carattere strategico del valore legale, certamente completato dalla definizione di requisiti minimi essenziali cui può affiancarsi l'accreditamento dei corsi di laurea. Lo Stato deve infatti senz'altro valutare la qualità dell'offerta formativa e la sussistenza degli strumenti indispensabili, nonché verificare i risultati *ex post*.

In tale ottica, lo Stato deve peraltro conferire alle università i mezzi necessari per svolgere il proprio ruolo, a partire dalla ricerca quale completamento della didattica. Occorre altresì dotare le università di effettiva autonomia ed aiutarle ad inserirsi in un contesto europeo.

Conviene infine che i sindacati non debbano svolgere alcun ruolo nell'accreditamento, limitandosi a rappresentare il personale docente senza assumere alcuna funzione operativa.

Il professor Calogero Massimo CAMALLERI, coordinatore nazionale del CONPASS, registra con soddisfazione le rassicurazioni offerte dal Presidente in apertura di seduta circa l'assenza di qualunque tesi preconstituita sui temi dell'indagine. Ritiene tuttavia che il questionario trasmesso sconti un'impostazione di fondo basata sulla contrapposizione fra il sistema vigente in Italia e quello impropriamente definito «anglosassone». Egli nega tuttavia che nel Regno Unito non viga il valore legale del titolo di studio. Nonostante una terminologia diversa, anche in quel Paese la legge fissa infatti criteri precisi a tutela dei cittadini. Piuttosto, sono diverse le funzioni, atteso che in Italia nel mercato privato il titolo di studio universitario non ha alcun valore, mentre lo riveste per l'assunzione di incarichi che possono aver riflessi sulla comunità e per assicurare omogeneità alla pubblica amministrazione. In altri Paesi, invece, partecipano all'accreditamento i soggetti che hanno un ruolo gestionale nelle professioni e quindi sono coinvolti in prima persona.

Nell'ordinamento italiano, il valore legale della laurea serve quindi a garantire due principi fondamentali della Costituzione, sanciti rispettivamente dagli articoli 9 e 33, i quali sottendono il carattere inclusivo della formazione. Se quest'ultima si piega alle esigenze di mercato, tradisce quindi la Carta fondamentale. In questo senso, il valore legale del titolo di studio assume un carattere imprescindibile, pur non escludendo la *peer review* per la valutazione.

Il professor Giovanni PIAZZA, portavoce della Rete29<sup>a</sup> aprile, si esprime a sua volta in senso nettamente contrario all'abolizione del valore legale, a difesa del carattere pubblico della formazione e della valutazione. Dissente inoltre da organismi di accreditamento privati, che sfuggano al controllo pubblico, sottolineando le connesse pesanti conseguenze sul piano sociale. L'eventuale abolizione del valore legale aumenterebbe infatti a suo avviso le sperequazioni sociali e territoriali, discriminando il Mezzogiorno e aumentando le opportunità di chi già ne ha in abbondanza per classe sociale di appartenenza.

Nel consegnare un documento alla Presidenza, illustra anche una lettera trasmessa dal ministro Gelmini sulle principali criticità della riforma introdotta dalla legge n. 240, con particolare riferimento alla retribuzione aggiuntiva dei ricercatori e al riconoscimento della loro attività didattica.

Rispondendo infine all'ultimo quesito posto nel questionario, nega che l'abolizione del valore legale possa migliorare la qualità formativa dell'offerta didattica delle università. Piuttosto sollecita una nuova riforma universitaria, in senso opposto a quella delineato alla legge n. 240.

Il professor Massiliano TABUSI, anch'egli portavoce della Rete29<sup>a</sup> aprile, si sofferma a sua volta sulle criticità della legge n. 240, sottolineate del resto dal Presidente della Repubblica all'atto della promulgazione.

Atteso che l'eventuale abolizione del valore legale non può certamente essere tesa a promuovere l'incompetenza, bensì evidentemente ad introdurre un diverso meccanismo di certificazione delle abilità, egli rileva indi che all'ANVUR spettano già i compiti tipici di un organismo di accreditamento. Una prospettiva diversa non può quindi che andare nella direzione del privato ed a questo la sua organizzazione si oppone fermamente. Egli dissente infatti da chi ritiene che l'interesse pubblico non possa essere tutelato dallo Stato, in quanto troppo debole. Al contrario è convinto che lo Stato possa e debba garantire l'interesse pubblico e in tal senso la politica deve dimostrarsi capace, etica e proba.

Seguono interventi di senatori.

Il senatore RUSCONI (*PD*) rammenta come il suo Gruppo abbia manifestato netta contrarietà all'indagine in titolo, non per una difesa aprioristica dello *status quo*, bensì in ragione della complessità del problema, cui si aggiunge l'assenza di un disegno di legge di riferimento. Ritenendo improprio dividersi tra sostenitori del progresso ovvero dell'ordinamento vigente, invita peraltro a guardarsi dalle possibili degenerazioni dei pur più nobili intenti.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) sottolinea come la procedura in corso sia una mera indagine conoscitiva, volta ad approfondire tutte le possibili conseguenze di un'eventuale abolizione del valore legale della laurea.

Si rammarica poi che manchi il tempo per rivolgere alcune domande ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali intervenuti. Ad esempio,

gradirebbe alcuni dati a conforto delle affermazioni del professor Leo Peppe, secondo cui la maggior parte dei laureati sarebbe di prima generazione. Al riguardo, reputa invece che a laurearsi siano proprio i figli di genitori già laureati, a conferma di una mobilità sociale purtroppo assai scarsa.

Il dottor Pietro DI GENNARO, dell'esecutivo nazionale USB pubblico impiego – università, osserva che l'abolizione del valore legale del titolo di studio era presente nel programma della Loggia massonica P2.

Il PRESIDENTE comunica che le documentazioni consegnate dalle associazioni sindacali saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE ringrazia indi gli auditi per il contributo reso e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 7 giugno 2011

### Plenaria

289<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
GRILLO

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Federico Titomanlio, segretario generale dell'Istituto Grandi Infrastrutture, e il dottor Stefano Granati, vice presidente.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente GRILLO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e, conseguentemente, viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul programma di modernizzazione della politica degli appalti pubblici, alla luce del Libro verde della Commissione europea del 27 gennaio 2011: audizione dell'Istituto Grandi Infrastrutture (IGI)**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 25 maggio scorso.



Il presidente GRILLO, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto agli auditi, introduce succintamente le tematiche oggetto dell'audizione odierna, riepilogando, altresì, le finalità dell'indagine conoscitiva in titolo.

Il dottor GRANATI, nel portare il saluto del presidente Zamberletti che non ha potuto partecipare per precedenti impegni inderogabili, ringrazia il Presidente e tutti i membri della Commissione per l'opportunità concessa all'Istituto Grandi Infrastrutture di fornire un contributo all'importante riflessione in corso sul Libro verde della Commissione europea.

L'avvocato TITOMANLIO ritiene che il Libro verde testimoni un significativo cambiamento di atteggiamento da parte della Commissione europea, che alla tradizionale attenzione per il rispetto delle procedure e la tutela della concorrenza unisce oggi una maggiore sensibilità per la necessità di accelerare le procedure stesse, in quanto il rispetto, pur necessario, delle forme non deve portare a ritardare l'apertura dei cantieri.

I numerosi quesiti in cui è articolato il Libro verde ruotano, a suo parere, intorno a tre principali direttrici. In primo luogo, l'esigenza di eliminare fenomeni di sovraregolamentazione. In secondo luogo, la concessione di un più ampio margine di discrezionalità alle stazioni appaltanti. In conclusione, l'accresciuta considerazione per le piccole e medie imprese.

Con particolare riferimento al primo dei tre profili, il Libro verde costituisce l'occasione per cercare di ridurre l'apparato normativo con il quale le pubbliche amministrazioni devono fare i conti. Il Codice degli appalti e il relativo regolamento di attuazione sono infatti suddivisi in centinaia di articoli, a loro volta ripartiti in commi e periodi, che compongono un contesto normativo non sempre chiaro ed univoco. Molte disposizioni contenute nel regolamento di attuazione sono in realtà ripetitive di articoli del Codice e, a suo parere, la normativa primaria e quella secondaria potrebbero utilmente essere accorpate in un unico testo.

Per quanto concerne l'attribuzione di un più ampio margine di azione alle stazioni appaltanti, ricorda che il Libro verde prende in considerazione l'ipotesi di una generalizzazione della negoziazione, pur accompagnata da cautele atte a garantire sufficiente trasparenza e non discriminazione.

Preannuncia infine l'invio alla Commissione di uno studio sul ruolo svolto, in altri Paesi europei, dalle piccole e medie imprese nel settore degli appalti.

Il presidente GRILLO (*PdL*), con riferimento alle notizie di stampa secondo cui il Governo avrebbe intenzione di approvare un nuovo decreto-legge in materia di opere pubbliche, osserva che il decreto-legge sviluppo, attualmente all'esame della Camera dei deputati, contiene importanti disposizioni in materia di edilizia privata e di opere pubbliche e che esso costituisce, pertanto, la sede naturale per ogni ulteriore riflessione sui temi in questione.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) lamenta la compressione delle prerogative parlamentari derivante dall'attuale modo di produzione legislativa che, prediligendo il ricorso a provvedimenti aventi contenuti estremamente variegati, sacrifica il ruolo delle Commissioni competenti per materia e, in particolare, il ruolo specifico delle Commissioni lavori pubblici nella programmazione e nella selezione degli interventi in materia di opere pubbliche.

Ritiene inoltre che la Commissione debba tempestivamente acquisire informazioni su nuovi provvedimenti eventualmente pianificati dal Governo in materia di opere pubbliche e coglie l'occasione per chiedere l'urgente audizione dell'Amministratore delegato di Poste italiane S.p.A. in merito ai disagi che si sono verificati negli ultimi giorni.

Per quanto concerne la materia oggetto dell'audizione in corso, afferma che l'eccessiva stratificazione normativa determina un irrigidimento del quadro normativo, con conseguenti difficoltà in fase di applicazione delle norme.

Domanda agli auditi un approfondimento sul rapporto tra normativa nazionale e normativa dell'Unione europea e l'indicazione di quali punti delle procedure di affidamento presentino maggiori problemi, con particolare riferimento alla fase della progettazione.

Invita infine gli auditi a indicare lo strumento per procedere ad una riforma complessiva del codice degli appalti.

Il presidente GRILLO (*PdL*) condivide le osservazioni critiche del senatore Marco Filippi sulle attuali modalità di produzione normativa. Premesso che il decreto-legge attualmente all'esame della Camera contiene importanti disposizioni per lo sviluppo del Paese, afferma che, in luogo di un unico decreto-legge *omnibus*, sarebbe stato più opportuno adottare provvedimenti settoriali che potessero essere così esaminati dalle Commissioni competenti per materia.

Segnala di avere già sottoposto il problema al Presidente del Senato e preannuncia che le critiche in questione verranno nuovamente sollevate nel corso dell'esame del decreto-legge sviluppo.

Tanto premesso, chiede agli auditi di chiarire i punti in cui la normativa nazionale sulle opere pubbliche si discosta da quella europea.

In risposta al senatore Marco Filippi, l'avvocato TITOMANLIO rileva che la filiera progettuale è andata sempre più allungandosi nel corso degli anni senza un corrispondente miglioramento qualitativo della progettazione e che con eccessiva frequenza sorgono problemi in fase esecutiva. Ricorda, a tal proposito, che il regolamento di attuazione che entrerà in vigore domani prevede il meccanismo di controllo cosiddetto «della validazione», la cui utilità dovrà essere verificata in fase di applicazione.

Sottolinea che uno dei passaggi critici delle procedure è quello del processo autorizzatorio, in quanto, nonostante le norme siano precise, si verificano malfunzionamenti della Conferenza dei servizi. Ritiene dunque

necessario individuare quali siano i passaggi del processo autorizzatorio e quale sia la loro durata.

Una riflessione potrebbe poi essere dedicata alle fasi di verifica di eventuali cause di esclusione e di sussistenza dei requisiti, al fine di armonizzarle e renderle più informali in un'ottica di riduzione del contenzioso.

In merito alle discordanze tra normativa nazionale e normativa europea si riserva di far pervenire alla Commissione un documento scritto.

Il senatore RANUCCI (*PD*) osserva che l'attività di validazione del progetto richiede competenze specifiche di cui bisognerebbe garantire la sussistenza. Richiede inoltre agli auditi se la legislazione francese in materia di opere pubbliche possa costituire un modello di riferimento per il legislatore italiano.

Per quanto concerne la riforma della normativa in materia di appalti, l'avvocato TITOMANLIO ritiene che un precedente interessante sia costituito dal testo unico recante la normativa in materia di documentazione amministrativa che, riunendo in sé disposizioni di rango primario e secondario, si presenta come particolarmente chiaro ed intellegibile.

Con riferimento alla procedura di validazione dei progetti, ribadisce che bisognerà verificarne l'applicazione all'atto pratico.

In risposta alla domanda posta dal senatore Ranucci, ricorda che la Francia ha una tradizione amministrativa estremamente solida e che essa è altresì estremamente scrupolosa nella attuazione della normativa europea.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) ritiene necessario un approfondimento sull'operato delle pubbliche amministrazioni e sugli eventuali rallentamenti che si possano verificare a causa di normative che dettano requisiti procedurali eccessivamente complessi.

Il presidente GRILLO, ricordato che il Libro verde è improntato al superamento dei formalismi e all'accelerazione delle procedure, ritiene che non si debba attendere la riforma delle direttive europee per intraprendere un percorso di rivisitazione del codice degli appalti e del relativo regolamento di attuazione.

Nel ringraziare gli auditi ed i senatori intervenuti, comunica che il documento presentato sarà disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Il presidente GRILLO dichiara quindi conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 7 giugno 2011

**Plenaria****234<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SCARPA BONAZZA BUORA**

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1642) VALLARDI ed altri.** – *Disposizioni per favorire l'adozione di modelli alimentari corretti, attraverso l'impiego di prodotti agro-alimentari locali di qualità nei servizi di ristorazione collettiva*

**(1923) POLI BORTONE.** – *Disposizioni per la promozione dei prodotti locali nei servizi mensa e nella ristorazione collettiva*

(Esame del disegno di legge n. 1923, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1642 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1642, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1923 e rinvio)

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, in sostituzione del relatore Montani, assente per concomitanti impegni istituzionali, riferisce sul provvedimento n. 1923, sottolineando che tale disegno di legge muove dalla considerazione in base alla quale esiste un patrimonio alimentare italiano, atto a garantire la salute dei consumatori per le sue caratteristiche, che ha assunto nel tempo significati e simboli tali da diventare un fatto di tradizione e di cultura, collegato direttamente al territorio e alle produzioni locali.

In un'ottica così delineata, il provvedimento ha come obiettivo la valorizzazione delle produzioni locali e delle pratiche agroalimentari tradizionali italiane, in vista della preservazione del migliore stato di salute, accezione atta a ricomprendere sia le esigenze del benessere psicofisico, sia le esigenze culturali e sociali delle persone, tramite l'adozione di modelli alimentari identitari.

La varietà e l'elevato livello qualitativo dei prodotti provenienti dalla produzione del sistema agro-alimentare italiano è tale abbracciare una

enorme quantità di prodotti di comprovata utilità per la salute, in quanto in grado di garantire un collegamento diretto con la tradizione e il territorio e una sana alimentazione.

In questo senso – prosegue il Presidente – appaiono di primaria rilevanza le caratteristiche organolettiche di eccezionale livello delle produzioni locali italiane che, oltre ad avere un valore culturale e di tradizione, assumono un ruolo di rilievo anche in chiave ambientale grazie alla riduzione di inquinamento e di consumo di energia.

Il testo del provvedimento riflette l'impostazione delineata, specificandone gli aspetti legati all'attuazione della stessa, con riferimento all'individuazione dei prodotti e al loro impiego nei servizi di ristorazione collettiva.

L'articolo 1, nel definire le finalità generali del disegno di legge, riserva alle regioni l'attuazione e la scelta degli strumenti ritenuti più adeguati rispetto al quadro di riferimento costituito dalle disposizioni del provvedimento.

L'articolo 2 dispone in merito ai profili concernenti l'individuazione dei prodotti in questione e il loro utilizzo in relazione ai servizi di ristorazione collettiva.

L'individuazione dei prodotti – prosegue il Presidente – avviene tramite un elenco di prodotti tipici regionali, suddiviso per Regione, definito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale sono altresì stabiliti i criteri per la valutazione dei prodotti e delle aziende produttrici. Nell'individuare i prodotti il Ministro si avvale anche dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare o, se non costituita, dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

Con riguardo alla ristorazione collettiva, la presenza dei prodotti di origine locale costituisce requisito essenziale per l'aggiudicazione di forniture alimentari concernenti i servizi di mensa e ristorazione collettiva, con particolare rilievo per la provenienza dei prodotti da aziende aventi sede nel territorio regionale.

Il Presidente, dopo aver sottolineato la stretta connessione dell'oggetto del disegno di legge n. 1923 con quello del disegno di legge n. 1642, propone di congiungere l'esame di tali due provvedimenti.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE SU INTERNET DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA fa presente che il Servizio dell'informatica del Senato ha predisposto una nuova configurazione della pagina *internet* di ogni Commissione, finalizzata a consentire la pubblicazione su *web* dei documenti acquisiti nel corso di indagini conoscitive

o di audizioni informali e al contempo la dematerializzazione di tali atti, che finora sono stati messi a disposizione dei senatori e degli interessati in forma cartacea.

A seguito di tale innovazione, d'ora in poi saranno pubblicati i documenti consegnati alla 9<sup>a</sup> Commissione – in occasione di indagini conoscitive o di audizioni informali – da soggetti di natura pubblica o esercenti funzioni e servizi pubblici, da esperti in una determinata materia e da organizzazioni private – di categoria o portatrici di interessi collettivi o diffusi – fatte salve determinate eccezioni dovute, ad esempio, ai casi in cui i predetti soggetti esprimano il proprio dissenso rispetto alla pubblicazione su *web* dei documenti consegnati. In sede plenaria verrà preannunciata in ogni caso la pubblicazione di documenti, con apposita comunicazione formale.

Nella pagina di accesso ai sopracitati documenti è inserita la consueta avvertenza circa l'imputabilità della responsabilità dei predetti atti esclusivamente agli autori degli stessi.

Il Presidente comunica infine, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione la documentazione acquisita nel corso delle audizioni effettuate nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle funzioni espletate dagli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relative in particolare all'UNIRE (svolte in data 23 febbraio e 9 marzo 2011), all'ISMEA (svolta in data 2 marzo 2011), all'INEA (svolta in data 12 aprile 2011), al CRA (svolta in data 4 maggio 2011) e all'INRAN (svolta in data 1 giugno 2011).

La Commissione prende atto.

#### *SULLA DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI DI SEDUTA*

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA informa la Commissione che il Servizio dell'informatica ha creato un'area di collaborazione fruibile da tutti i senatori tramite i loro strumenti tecnologici, grazie alla quale è possibile disporre dei documenti di seduta direttamente in formato elettronico.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore ANDRIA (PD) prospetta l'opportunità che venga richiesta al Presidente del Senato l'assegnazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 34 e 50, comma 2, del Regolamento, di un affare concernente le problematiche relative alla crisi del settore castanicolo. Tale comparto da qualche anno risulta in difficoltà anche per effetto dei danni provocati dalla diffusione di un insetto, noto come «cinipide galligeno», che

riduce sensibilmente la produzione dei frutti, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, e pregiudica la stessa sopravvivenza delle piante.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA esprime la propria condivisione sulla proposta testé formulata dal senatore Andria, sottolineando l'importanza del settore castanicolo e la gravità dei problemi determinati dal cinipide galligeno.

La Commissione conviene sulla proposta in questione.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 117**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI BASF ITALIA – DIVISIONE AGRO, SULLE  
PROBLEMATICHE DEL COMPARTO AGRICOLO*

## INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)

Martedì 7 giugno 2011

### Plenaria

### 218<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CURSI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(2366) CICOLANI ed altri. – Disposizioni per la costituzione del comparto aerospaziale e la liberalizzazione degli aeroporti non aperti al traffico commerciale**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio scorso.

Il senatore GHIGO (*PdL*), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni, pubblicata in allegato al resoconto, che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

#### Interrogazioni

Il sottosegretario SAGLIA risponde all'interrogazione 3-01292 sull'attuazione della disciplina sulla conoscibilità dei prezzi dei carburanti, evidenziando che il Ministero dello sviluppo economico ha avviato, a partire dal 1° febbraio 2011, il sistema di comunicazione e pubblicazione del prezzo di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione. In proposito



precisa che tale pubblicazione, in una prima fase, ha riguardato i prezzi realmente praticati dai gestori della sola rete autostradale, ma che in prospettiva potrà ricomprendere anche le principali strade statali ed arterie cittadine.

Replica la senatrice FIORONI (PD) dichiarandosi parzialmente soddisfatta della risposta, anche perché nonostante sia trascorso molto tempo dall'approvazione della legge ancora non si è raggiunta la necessaria trasparenza nell'informazione relativa ai prezzi dei carburanti per autotrazione.

Il sottosegretario SAGLIA risponde quindi all'interrogazione 3-01668 sulle iniziative per sostenere la crescita economica del Paese, osservando che il Piano nazionale per il Sud, varato dal Governo, è ispirato ad una crescita intelligente e sostenibile, in funzione del superamento delle disparità regionali. Tra gli obiettivi prioritari ci sono le infrastrutture e i beni pubblici, la ricerca, l'innovazione, e l'istruzione. È previsto altresì il riordino del sistema degli incentivi a favore delle imprese. Quanto ai progetti di innovazione industriale, beneficiari di erogazioni per un totale di circa 2 milioni di euro, richiama quello sull'efficienza energetica, per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi in aree tecnologiche ad alto potenziale innovativo ed applicativo; quello sulla mobilità sostenibile, volto a favorire lo sviluppo di prodotti con aumentato livello di eco-compatibilità e sicurezza, nonché quello sul *made in Italy*, diretto a migliorare i processi di innovazione dei prodotti e la cooperazione tra imprese.

Replica la senatrice FIORONI (PD) dichiarandosi parzialmente soddisfatta della risposta e per sottolineare che il meccanismo di incentivi alla ricerca e allo sviluppo scelto dal Governo non ha consentito un'adeguata selezione dei progetti. Auspica pertanto una modifica di tale meccanismo ed evidenzia l'opportunità che il Governo renda noti i tempi di erogazione dei contributi a chi si è aggiudicato i relativi bandi.

Il sottosegretario SAGLIA risponde infine all'interrogazione 3-01831 sul ricorso alla *class action*, che in base all'articolo 49 della legge sviluppo si configura come azione di classe invece che come azione collettiva risarcitoria, dando maggiore risalto all'azione esercitata dal singolo che non è più vincolato al tramite di un'associazione di consumatori. La norma novellata incide altresì sulla concentrazione delle controversie presso alcuni tribunali, sull'accelerazione del rito processuale e delle procedure di liquidazione e sui tempi di esecutività della sentenza. Valuta infine prematuro porre mano ad una modifica della normativa in oggetto in considerazione del breve periodo di applicazione.

Replica la senatrice FIORONI (PD) dichiarandosi non soddisfatta della risposta, anche in considerazione del ritardo con cui è entrata in vi-

gore la normativa relativa alla *class action*, resa ora ancor più complessa dalla nuova disciplina decisa dal Governo.

Il presidente CURSI ringrazia il sottosegretario Saglia e dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Janzone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri

**(386) DELLA SETA ed altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, nonché delega al Governo per l'adozione di norme recanti incentivi alle imprese socialmente responsabili**

**(680) SANGALLI ed altri. – Incentivi all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese**

**(683) SANGALLI ed altri. – Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a sostegno delle imprese in crisi**

**(1047) PINZGER ed altri. – Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea**

**(1648) BUGNANO ed altri. – Disposizioni per il sostegno dell'innovazione e della ricerca delle piccole e medie imprese (PMI), nonché delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e PMI**

**(1753) DONAGGIO ed altri. – Misure per lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese**

**(2172) ARMATO ed altri. – Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile**

**(2219) MASCITELLI ed altri. – Disposizioni per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile**

**– e petizioni nn. 488, 503, 531, 732 e 803 ad essi attinenti**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente CURSI, informa che la Federazione industria prodotti impianti e servizi ed opere specialistiche per le costruzioni (F.IN.CO.) ha trasmesso della documentazione in merito ai disegni di legge in titolo che sarà disponibile per la consultazione sul sito *web* della Commissione. Informa altresì che nella giornata di oggi, in sede di Comitato ristretto, si procederà all'audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese edili (ANIEM) sui disegni di legge in titolo. Eventuale documentazione depositata agli atti sarà disponibile per la consultazione sul sito *web* della Commissione non appena acquisita.

La Commissione prende atto.

(1507) *LI GOTTI ed altri.* – *Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1920) *BUBBICO ed altri.* – *Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare*

(1998) *POLI BORTONE.* – *Nuove linee guida in materia di canoni e di aliquote di prodotto derivanti dalla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare*

(2267) *VICARI ed altri.* – *Riforma della legislazione in materia di ricerca e produzione di idrocarburi, nonché istituzione di una Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente CURSI informa che nel corso delle audizioni svolte in sede Comitato ristretto sui disegni di legge in titolo è stata acquisita della documentazione che sarà disponibile per la consultazione sul sito *web* della Commissione. Informa altresì che nella giornata di oggi, in sede di Comitato ristretto, si procederà all'audizione informale del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico. Eventuale documentazione depositata agli atti sarà disponibile per la consultazione sul sito *web* della Commissione non appena acquisita.

La Commissione prende atto.

#### *SULL'ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI NELL'AMBITO DELLE INDAGINI CONOSCITIVE*

Il presidente CURSI comunica che, nell'ambito delle indagini conoscitive sulla strategia energetica nazionale, sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato e alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA) e sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese, sono stati acquisiti dei documenti depositati dai soggetti auditi. Avverte che tale documentazione è a disposizione per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente CURSI avverte che la seduta di domani, mercoledì 8 giugno, già convocata per le ore 15,45, è anticipata alle ore 14,15.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2366**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò che:

la creazione di un comparto aerospaziale, nell'ambito del quale gli Enti che ne fanno parte, proprio in virtù del loro inserimento nel comparto, possono esprimere rilevanti sinergie in termini di costo e garantire la ottimale utilizzazione delle specifiche competenze tecniche mediante accordi diretti di collaborazione, suggerirebbe il rinvio ad una normativa di dettaglio che consenta la necessaria definizione di aspetti specifici;

scopo del provvedimento è naturalmente quello di agevolare lo sviluppo in sicurezza dell'aviazione generale, che in Italia risulta «asfittica», soprattutto se paragonata con i livelli raggiunti negli USA quanto a disponibilità di cieli, aeroporti, servizi di assistenza al volo e costi dei piloti;

il settore dell'aviazione generale può essere suddiviso sostanzialmente in due parti: da un lato gli aerei impiegati da aziende per i propri servizi o da vettori per il trasporto di passeggeri (fino a 9) e dall'altro i piccoli velivoli, in genere pilotati dallo stesso proprietario, di basso prezzo e con costi decisamente esigui; di conseguenza le infrastrutture dedicate a queste due categorie sono e devono essere nettamente diverse, come diversi sono i servizi di assistenza;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole,

a condizione che:

si chiarisca all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in titolo l'effettiva portata della norma che fa riferimento alla possibilità che l'E-NAC riconosca la sussistenza di una sub-concessione di area aeroportuale indipendente, anche non contigua: nel senso di una effettiva liberalizzazione delle strutture e dei servizi aeroportuali e di tutelare il pari diritto di accesso di utenti e operatori;

le scelte che verranno adottate in favore di uno sviluppo dell'aviazione generale ricadano nell'alveo di una precisa pianificazione nazionale che consenta di selezionare i piccoli aeroporti e di fare in modo che lo sviluppo del traffico privato non vada a detrimento della crescita del traffico commerciale;

sia posta la massima attenzione in tutti gli aeroporti alla sicurezza (intesa come *safety* e come *security*) e alla qualità dei servizi, in volo e a terra;

le deroghe al codice della navigazione, previste per l'affidamento della gestione degli aeroporti che non sviluppano traffico commerciale mediante la finanza di progetto, non impediscano il coinvolgimento di Regioni e di Enti locali nell'individuazione della rete aeroportuale nazionale, in considerazione dell'interesse di questi ultimi rispetto a scelte così importanti per il territorio.

**Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge  
n. 2626 e connessi**

**Riunione n. 9**

*Relatore:* CURSI Cesare

*Orario:* dalle ore 15,30 alle ore 15,45.

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE EDILI (IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2626 E  
CONNESSI)*

**Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge  
n. 2267 e connessi**

**Riunione n. 3**

*Relatore:* VICARI Simona

*Orario:* dalle ore 15,45 alle ore 16.

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE MINERA-  
RIE ED ENERGETICHE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (IN RELA-  
ZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2267 E CONNESSI)*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Martedì 7 giugno 2011

**Plenaria****226<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
GIULIANO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bellotti.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**IN SEDE CONSULTIVA****Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (n. 364)**

(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CASTRO (*PdL*), premesso che l'Atto risponde all'esigenza di chiarire alcune disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009 che hanno suscitato dubbi interpretativi, si sofferma sugli aspetti di competenza della Commissione lavoro, ravvisabili nei commi 2 e 3 dell'articolo 2. Il primo chiarisce una disposizione dell'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 150, nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, mentre quelli conclusi successivamente devono essere stipulati nel rispetto delle disposizioni del decreto stesso. Il comma 3 dell'articolo 2 fornisce invece l'interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 150, chiarendo che le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale successive all'entrata in vigore del decreto sono quelle concernenti il procedimento di approvazione dei contratti collettivi nazionali.

Sulla base di tali precisazioni e considerata la necessità delle disposizioni illustrate, il relatore propone conclusivamente di esprimere osservazioni non ostative alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente.



Su richiesta del senatore ROILO (*PD*), il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Interrogazioni**

Il sottosegretario BELLOTTI risponde all'interrogazione 3-02018 della senatrice Poli Bortone, precisando che nell'attuale contesto socio-economico l'intreccio tra lavoro sommerso, caporalato e criminalità vede tra le principali vittime i lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, cui vengono affidate le mansioni più dequalificate e usuranti, la cui pericolosità è spesso causa di infortuni sul lavoro. Per quanto concerne nello specifico la realtà della provincia di Lecce, informa che, su impulso del Prefetto, è stata avviata un'attività di vigilanza straordinaria finalizzata al contrasto del lavoro sommerso e dello sfruttamento della manodopera impiegata nella costruzione di impianti fotovoltaici, coinvolgendo, tra gli altri, le forze di polizia e gli organi istituzionalmente preposti alla vigilanza in materia lavoristica. A tal proposito, la Direzione provinciale del lavoro di Lecce ha comunicato che le ispezioni hanno finora riguardato tredici imprese e che i lavoratori trovati intenti al lavoro nel corso dei sopralluoghi sono complessivamente quarantadue, nessuno dei quali «in nero». Sono ancora in corso verifiche su eventuali omissioni o infedeli registrazioni; verranno inoltre attentamente valutate le risultanze ispettive di altri organi di vigilanza, in primo luogo della Questura, per l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori di competenza, in particolare nelle ipotesi di utilizzo di «lavoro nero». Peraltro agli inizi del mese di maggio scorso sono stati sottoscritti presso le sedi delle organizzazioni sindacali di riferimento 406 verbali di conciliazione in sede sindacale, ai sensi della legge 533 del 1973. Solo meno di una decina di lavoratori avrebbero rifiutato di aderire alla conciliazione. Sono, inoltre, già stati avviati incontri tecnici con il competente ufficio della sede INPS di Lecce per procedere alla regolarizzazione delle predette posizioni sotto il profilo contributivo e previdenziale.

Inoltre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha deciso di realizzare per l'anno in corso un «Piano straordinario di vigilanza per il contrasto al lavoro sommerso», che prevede l'effettuazione di almeno 80.000 controlli mirati a questo specifico fenomeno, a cui vanno aggiunti altri 50.000 che saranno effettuati dagli Enti previdenziali. In tal modo si prevede di realizzare almeno 130.000 verifiche su tutto il territorio nazionale.

Il Ministero dell'interno ha peraltro comunicato che il settore delle energie alternative è da tempo oggetto di particolare attenzione da parte della Questura di Lecce, sia per problematiche connesse alla gestione dell'ordine pubblico che per aspetti squisitamente investigativi. Le risultanze investigative hanno evidenziato che gli indagati avviavano al lavoro cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto, favorendone la permanenza illegale nel territorio nazionale e sotto-

ponendoli a condizioni lavorative degradanti e con retribuzioni inferiori rispetto a quelle indicate nelle buste paga, nonché prive dei contributi previdenziali. Nell'ambito dello stesso procedimento giudiziario, la Guardia di Finanza di Brindisi, anch'essa delegata dall'Autorità giudiziaria inquirente, ha tratto in arresto altre 6 persone (5 italiani ed 1 cittadino spagnolo) per gli stessi reati.

La senatrice POLI BORTONE (*CN-Io Sud*) esprime perplessità sui dati della prima parte della risposta, incongruenti rispetto a quelli in suo possesso. Quanto ai riferimenti alla Tecnova, osserva che l'azienda ha operato indisturbata nella provincia di Lecce, ricorrendo senza remore a forme di caporalato, e si duole che a carico di essa non sia stato riscontrato il reato di schiavitù. Dopo aver auspicato una particolare attenzione sull'allarmante uso del fotovoltaico in Puglia, pur plaudendo alla tempestiva risposta alla propria interrogazione, se ne dichiara non soddisfatta con specifico riferimento agli interventi sanzionatori evocati dal Sottosegretario.

Il sottosegretario BELLOTTI risponde poi all'interrogazione 3-02055, della senatrice Spadoni Urbani, riguardante le certificazioni relative alla sicurezza delle apparecchiature a pressione, che mira a conoscere la reale situazione venutasi a creare a seguito della attribuzione all'INAIL di tutte le funzioni svolte dall'ISPESL per effetto dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ivi inclusa l'attività di Organismo Notificato svolta dallo stesso *ex* ISPESL, ai sensi delle direttive di prodotto 97/23/CE (PED), 2009/105/CE (SPV) e 94/9/CE (ATEX).

Per le predette attività di certificazione, l'INAIL ha mantenuto, allo stato, la medesima struttura operativa che fa capo al Dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti ed Impianti già operante in seno all'Organismo Notificato *ex* ISPESL.

L'Istituto, a seguito della comunicazione al Ministero dello sviluppo economico del cambio di denominazione dell'Organismo Notificato da «ISPESL» a «INAIL ON 0100», avvenuta in data 15 novembre 2010, è stato inserito nell'apposito elenco degli organismi notificati autorizzati, come risulta dalla banca dati della Commissione europea denominata «*Nando Information System*». L'INAIL sta dunque operando nel rispetto di quanto previsto dalla direttive di prodotto richiamate, garantendo l'immissione sul mercato e la messa in servizio di attrezzature in pressione e insiemi certificati ed assicurando pertanto la continuità nello svolgimento di tale delicata funzione.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) ritiene che la risposta non abbia chiarito quale sia il soggetto titolare delle certificazioni in luogo dell'ISPESL, manifestando il timore che la risposta fornita si fondi su elementi datati ed esprimendo al riguardo la propria insoddisfazione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 7 giugno 2011

**Plenaria****259<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**GRAMAZIO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Marcello Bozzi, componente del Comitato centrale della Federazione Nazionale dei colleghi degli infermieri (IPASVI) e il professor Paolo Arbarello, direttore del Dipartimento di medicina legale dell'Università La Sapienza di Roma, nonché Presidente della Società italiana di medicina legale.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita con riguardo all'individuazione di criticità specifiche circa la tutela della salute della donna e del feto e sulle modalità di esercizio dell'autodeterminazione della donna nella scelta tra parto cesareo o naturale. «NASCERE SICURI»: audizione di esperti**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 19 maggio scorso.

Il dottor BOZZI, dopo aver preliminarmente segnalato l'impossibilità da parte della Presidente della Federazione Nazionale IPASVI ad intervenire alla presente seduta a causa di concomitanti impegni federativi, si sofferma sui programmi delineati a livello ministeriale nell'ambito delle linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità del percorso nascita, nonché nell'ambito del Piano sanitario nazionale 2010-2012, con particolare riferimento alla sicurezza del parto, al ricorso alla parto analgesia, alla promozione dell'allattamento al seno, alla razionalizzazione della rete dei punti nascita e al trasporto materno e neonatale.

Dopo aver espresso la piena condivisione su tali programmi, in quanto coerenti con il mandato sociale della professione infermieristica, si sofferma sul contributo della Federazione IPASVI nell'ambito del nuovo sistema organizzativo dei punti nascita, soprattutto per quanto concerne la formazione degli operatori in ambito universitario e di formazione continua. In particolare, si pone l'esigenza di garantire la certificazione delle competenze degli infermieri che operano nei percorsi nascita, potenziando le competenze e l'innovazione professionale in ambito neonatologico e pediatrico, attraverso la strutturazione di un gruppo permanente di studio nonché mediante la definizione del profilo di competenza dell'infermiere in area neonatologica.

Dà inoltre conto del programma di collaborazione con la Società italiana di neonatologia, allo scopo di promuovere percorsi di accreditamento professionale in favore di infermieri generalisti nell'ambito della neonatologia e della pediatria.

Ritiene quindi opportuno evidenziare l'importanza della formazione di base, specialistica e continua, affermando la disponibilità della Federazione a collaborare nella definizione degli *standard* nell'assistenza neonatologica ai vari livelli, nella prospettiva di consentire una corretta esplicitazione delle professionalità operanti nell'ambito del percorso nascita. Si riserva infine di trasmettere un documento illustrativo delle considerazioni svolte.

La senatrice RIZZOTTI (*PdL*) chiede chiarimenti in merito alla tipologia dei percorsi formativi per infermieri in ambito pediatrico e neonatologico, domandando altresì se sussistano vistose differenze a livello regionale.

La senatrice BIONDELLI (*PD*) chiede se, ai fini dell'accrescimento del percorso professionale, non si ritenga opportuno stabilire a priori idonei criteri selettivi per la definizione dei percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), tenuto conto delle attuali ristrettezze di bilancio.

Il professor BOZZI, rispondendo ai quesiti emersi nel corso del dibattito, rende noto che ai fini della formazione infermieristica pediatrica e specialistica figurano in Italia ben ventidue profili professionali legati a corsi di laurea: in questo quadro, tuttavia la parcellizzazione costituisce a suo avviso un serio ostacolo nella garanzia della continuità professionale

e dell'attuazione di programmi di razionalizzazione. Dà quindi conto dei contenuti dello specifico corso di laurea a forte caratterizzazione pediatrica.

Per quanto riguarda la specializzazione in neonatologia, fa presente come il conseguimento di specifici corsi professionalizzanti, pur contribuendo all'accrescimento sul piano delle conoscenze personali, non è tuttavia elemento condizionante sotto il profilo contrattuale: al contrario, sarebbe a suo avviso auspicabile individuare idonei meccanismi di selezione nell'attribuzione di incarichi attraverso l'assegnazione di corsie preferenziali sulla base delle competenze specialistiche acquisite.

Con riferimento all'aspetto formativo, alla luce della generale insoddisfazione, peraltro manifestata anche ai vertici ministeriali, sulle attuali modalità di attuazione dell'ECM, rileva come sia più opportuno privilegiare un sistema volto allo sviluppo della formazione nell'ambito delle Unità operative e dei Dipartimenti, nella prospettiva di offrire un collegamento diretto con i cambiamenti attesi all'interno del sistema assistenziale. Occorre inoltre a suo giudizio assicurare un attento monitoraggio degli eventi formativi dell'ECM a cui partecipano i dipendenti del Servizio sanitario nazionale, nonché individuare la rispondenza degli interessi individuali alla relativa partecipazione.

Conclude infine sottolineando l'esigenza di trasmettere i saperi individuali e di gruppo, al fine di operare in sicurezza in un dato contesto e con riferimento alle evidenze scientifiche, nonché nella prospettiva di garantire uniformità e continuità dei percorsi assistenziali anche in una logica di medicina difensiva.

Il PRESIDENTE, nel congedare il professor Bozzi che ringrazia per l'esposizione, rende noto che la preannunciata documentazione, non appena pervenuta, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il professor ARBARELLO, dopo avere ricordato che nel campo ostetrico si registra un ampio contenzioso medico-legale, sottolinea che le maggiori difficoltà nascono da un allentamento della catena gerarchica, da un lavoro di *équipe* imperfetto e da decisioni scollegate nella fase *pre* ed *intra* parto. Inoltre, molte donne denunciano l'assenza di un adeguato consenso informato o la mancanza di sufficienti spiegazioni: del resto, circa l'ottanta per cento di tutto il contenzioso deriva proprio da un cattivo rapporto tra i sanitari ed i pazienti, i quali lamentano di non essere stati adeguatamente informati, ad esempio, circa la scelta di abortire o meno o di praticare il parto cesareo o di seguire una determinata tecnica di anestesia. Anche per tali ragioni, si renderebbe opportuno un potenziamento dei corsi di aggiornamento professionale degli operatori sanitari.

Peraltro, lo stesso contenzioso medico-legale è alimentato anche dalla inadeguatezza di quelle strutture, prive di tutte le garanzie necessarie, so-

prattutto per fronteggiare situazioni di complicità. In tal senso, occorrerebbe avvertire le pazienti che rivolgersi ad altre strutture potrebbe permettere loro di avvalersi di diversi *standard* di sicurezza.

La senatrice RIZZOTTI (*PdL*) rileva che proprio il contenzioso medico-legale –che scaturisce dall’incapacità di certe strutture di affrontare l’emergenza che sorgono nel percorso nascita – dovrebbe indurre alla certificazione dei punti nascita in modo che il cittadino sappia quali garanzie offre la struttura a cui si rivolge. Rispetto a tale prospettiva chiede se il professor Arbarello sia in grado di avanzare dei suggerimenti alla Commissione.

Il senatore ASTORE (*Misto-ParDem*), dopo aver osservato che attraverso l’accreditamento si può raggiungere quell’obiettivo di sicurezza insito nell’ipotesi di una certificazione dei punti nascita, lamenta che vi sia maggiore riguardo per la protezione del medico e non per quella del paziente. Si tratta di un approccio culturale che, a suo parere, dovrebbe essere rovesciato.

Ad avviso del presidente GRAMAZIO (*PdL*) occorrerebbe, da un lato, evitare un eccessivo contenzioso medico-legale sviluppatosi per perseguire eventuali errori in campo sanitario e, nella fattispecie, nei percorsi nascita e, dall’altro lato, interrogarsi sulla medicina difensiva che, oltre ad essere onerosa, spesso impone forme di protezione di cui il paziente non avrebbe bisogno.

Il professor ARBARELLO, in replica ai quesiti e alle considerazioni poste dai senatori intervenuti, fa presente come presso la Procura della Repubblica di Roma sia attivo un *pool* di magistrati preposto a trattare le numerose pratiche di denuncia nei confronti dei professionisti sanitari, pratiche che si sono notevolmente accresciute negli ultimi anni. Di fronte a questo fenomeno e alla tendenza associata ad un maggior ricorso alla medicina difensiva, la soluzione da percorrere, a suo giudizio, non risiede tanto in una impensabile depenalizzazione quanto in un ridimensionamento dell’impatto penalistico degli atti e dei comportamenti, in favore di più incisivi rimedi civilistici ed assicurativi. Del resto, basti pensare soltanto al caso del policlinico Umberto I di Roma che opera ormai in un regime di autotutela, non avendo più garanzie di copertura del rischio assicurativo, con inevitabile ripercussione sulla serenità dei medici, preoccupati anche da un recente indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la lesione procurata diventa dolosa qualora l’atto non sia considerato come terapeutico.

Per quanto concerne l’aumento dei parti cesarei, la spiegazione può essere duplice poiché, se per un verso, essi sono più remunerativi, dall’altro, offrono maggiori garanzie per le pazienti. In ogni caso, condivide l’esigenza di un più serio accreditamento delle strutture, magari accompagnato alla certificazione ISO 9001, volta ad un più efficace monitoraggio

delle procedure di funzionamento e di comportamento delle *équipe* mediche.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il professor Arbarello per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'esame dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Martedì 7 giugno 2011

*Presidenza del Presidente*  
Davide CAPARINI

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**DL 70/11: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia**

C. 4357 Governo

Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, riferendo che l'articolo 1 istituisce un credito d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca, mentre l'articolo 2 istituisce un credito d'imposta per lavoratori «svantaggiati» assunti a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno. Osserva che i commi da 1 a 3 dell'articolo 3 introducono un diritto di superficie ventennale sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione delle spiagge e delle scogliere. Segnala che il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla Regione d'intesa con il comune. Rileva che i commi da 4 a 6 prevedono l'istituzione nei territori costieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con le Regioni interessate, di Distretti turistico-alberghieri, cui si applicano disposizioni agevolative in materia amministrativa, fiscale, finanziaria e per le attività di ricerca e sviluppo. Si sofferma quindi sull'articolo 4, teso a ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche per semplificare le procedure di affidamento, garantire un più efficace sistema di controllo e ridurre il contenzioso, introduce reca modifiche alla disciplina in materia di appalti. Evidenzia che il comma



16 modifica alcune disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di semplificare il procedimento per rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei comuni che adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali. Segnala che i commi 17 e 18, novellando il decreto legislativo sul federalismo demaniale, prevedono che i beni, oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari già sottoscritti, possono essere attribuiti all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali. Sottolinea che l'articolo 5 introduce modifiche alla disciplina delle autorizzazioni in edilizia privata; al fine di attivare una politica di riqualificazione urbana e agevolare interventi di sostituzione edilizia di immobili dimessi nonché razionalizzare il patrimonio edilizio esistente, alle regioni è demandato il compito di incentivare le demolizioni e successive ricostruzioni con proprie leggi. Rileva che l'articolo 6 detta alcune disposizioni volte a ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti sulle piccole e medie imprese: privacy e semplificazione amministrativa, depositi Gpl, trasporti eccezionali, meccanismo del c.d. taglia-oneri amministrativi, mentre l'articolo 7 reca norme di semplificazione ed eliminazione degli adempimenti tributari. Segnala che l'articolo 8 detta disposizioni in materia di reinserimento delle donne nel mondo del lavoro, procedure di amministrazione straordinaria, titoli di risparmio per l'economia meridionale, fondo di garanzia PMI, tasso usurario, servizi pubblici locali di rilevanza economica, modifica delle condizioni dei contratti bancari nei riguardi delle imprese, rinegoziazione e portabilità dei mutui, servizi di pagamento, tassazione dei fondi immobiliari chiusi, brevetti, cessione crediti agricoli per finanziamento. Si sofferma quindi sull'articolo 9, che introduce nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, disciplina l'istituzione di una Fondazione per il merito e detta disposizioni in materia di personale scolastico, nonché sull'articolo 10, che modifica il procedimento di rilascio dei documenti di identificazione dei cittadini. Ravvisa l'opportunità che le disposizioni recate dal testo in esame, in fase di attuazione, facciano salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 in materia di appalti, federalismo demaniale, edilizia privata, servizi pubblici locali di rilevanza economica, contratti di programma per la ricerca. Reputa altresì opportuno che siano previste, all'articolo 3, misure tese a coordinare le norme ivi contenute in materia di reti d'impresa, di zone a burocrazia zero e di distretti turistico-alberghieri e nautica da diporto con le leggi regionali in vigore.

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime rilievi decisamente critici sui contenuti del provvedimento nel suo complesso, segnalando che l'articolo non contempla alcuna misura volta a promuovere interventi strategici ed incisivi in materia economica. Fa notare che il provvedimento appare insufficiente e lacunoso e si limita a prevedere semplificazioni ammini-

strative. Sostiene che occorre, al contrario, definire una più razionale ed efficiente interazione tra l'articolazione statale e le autonomie territoriali. Valuta negativamente le norme tese a consentire l'utilizzo dei fondi FAS a copertura di eventuali passività dei saldi di bilancio. Ritene indispensabile un più elevato coinvolgimento delle regioni nelle scelte strategiche in campo economico, anche attraverso un patto per lo sviluppo di ampio respiro che si apra al contributo propositivo del complessivo sistema delle autonomie territoriali. Ritene opportuno che le osservazioni formulate dal relatore si traducano in apposite condizioni alla proposta di parere.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) sostiene che il decreto-legge risulta chiaramente privo di una visione di prospettiva generale e appare invece limitato nei contenuti a specifiche ed inadeguate misure di semplificazione amministrativa. Ritene il provvedimento carente sotto il profilo degli indirizzi a favore di una rigorosa politica di sviluppo.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) reputa opportuno richiamare, nel contesto delle misure adottate dal Governo nel decreto-legge in esame, i recenti provvedimenti esaminati dalle Camere in materia di comuni di montagna e di piccoli comuni.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, fa notare che nella difficile congiuntura economica in cui versa attualmente il Paese, appare non agevole promuovere un più ampio ed articolato sistema di incentivi pubblici allo sviluppo economico. Condivide l'esigenza di attivare ulteriori e più incisive forme di raccordo tra lo Stato e le regioni in ordine alle materie di competenza delle autonomie territoriali. Segnala al riguardo il ruolo non secondario della Conferenza Stato-Regioni, cui fa riferimento il decreto-legge in relazione a diversi profili di intervento. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel richiamare le interferenze sui profili di competenza regionale, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico**

S. 863

Parere alla 12ª Commissione del Senato

(Esame e rinvio)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giovanni DIMA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, finalizzato a migliorare il servizio farmaceutico territoriale me-

diante la semplificazione delle norme per l'apertura di nuove farmacie e una migliore distribuzione dei farmaci. Rileva che l'articolo 1 prevede, al comma 1, che la dispensazione di medicinali sia riservata alle farmacie, salvo per i farmaci non soggetti a prescrizione, suddivisi in farmaci da banco e farmaci senza obbligo di prescrizione; al comma 6 si prevede che nell'ambito di tale categoria rientrino quei medicinali, il cui elenco è stabilito dall'Agenzia nazionale del farmaco, che non sono soggetti all'obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medica. Riferisce che il testo prevede che gli esercizi commerciali che pongono in vendita esclusivamente i predetti medicinali devono escluderli da qualsiasi forma di promozione, non possono ritirare ricette mediche e sono esonerati dall'obbligo di un farmacista alle proprie dipendenze. Osserva che il comma 10 prevede che le Regioni e le Province autonome provvedano alla regolamentazione della distribuzione territoriale delle farmacie mediante l'adozione di piante organiche comunali, nella prospettiva di assicurare la diffusione del servizio farmaceutico sul territorio comunale in modo uniforme; il comma 11 precisa i criteri di compilazione delle predette piante organiche, con riferimento al numero delle farmacie rispetto alla popolazione e alla distanza massima tra le farmacie: in particolare, è previsto il criterio della popolazione e quello della distanza minima da soglia a soglia. Fa notare che il comma 12 dispone che l'esercizio farmaceutico è soggetto a regime di concessione regionale e che tali concessioni sono rilasciate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano solo a persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti professionali di cui alla legge n. 362 del 1991, recante norme per il riordino del settore farmaceutico. Rammenta che l'assegnazione delle concessioni regionali, ai sensi del comma 14, avviene sulla base di procedure concorsuali, le cui modalità di espletamento sono demandate ad apposite normative delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; il comma 20 introduce una procedura transitoria per l'espletamento rapido di tutti i concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche. Segnala che l'articolo 3 prevede la possibilità di istituire un presidio farmaceutico per territori con popolazione residente inferiore a 1.200 abitanti, la cui gestione è affidata alla farmacia più vicina, ovvero assegnata mediante concorso. Osserva che, in deroga, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire sedi farmaceutiche in centri abitati con popolazione residente non inferiore ai 1.200 abitanti non forniti di farmacia né di presidio farmaceutico, situati ad almeno 3.000 metri dalla farmacia più vicina o separati dalla stessa da almeno 1.500 metri con presenza di ostacoli che rendano difficile la normale viabilità. Sottolinea che il testo reca altresì norme che riguardano le ipotesi di decadenza della concessione, le incompatibilità con la titolarità di farmacia, la trasformazione dei dispensari farmaceutici in presidi farmaceutici, la distribuzione dei farmaci, nonché l'introduzione di sanzioni penali per l'ipotesi di accaparramento di ricette mediche.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) esprime rilievi critici sui contenuti del provvedimento, in quanto la disciplina in materia di medicinali e sul riordino dell'esercizio farmaceutico appare eccessivamente dettagliata in relazione a materie di competenza regionale e su cui lo Stato è tenuto a fissare esclusivamente norme di principio ai sensi delle prescrizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione. Contesta quindi le previsioni che riservano in via preferenziale alle farmacie la distribuzione di prodotti sanitari e parafarmaceutici posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Fa notare che tale assunto contrasta inopinatamente con le previsioni di legge che consentono alle regioni di disporre la distribuzione diretta dei farmaci e di fatto viola l'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto del 2001 che aveva consentito alle regioni di realizzare indubbi miglioramenti nella erogazione dell'assistenza farmaceutica. Esprime riserve altresì sui profili relativi alla disciplina concorsuale, in quanto le competenze delle regioni vengono di fatto lese, anche mediante la previsione di un intervento sostitutivo del ministero della Salute ed in relazione alla specifica previsione del nuovo concorso per titoli. Nel ricordare che la vigente normativa sulle parafarmacie ha di fatto incentivato la vendita di prodotti farmaceutici a costi decisamente ridotti, esprime una valutazione fortemente negativa sul testo in esame.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel condividere talune osservazioni formulate dalla senatrice Bassoli, evidenzia i profili di aperta lesione dell'autonomia degli enti territoriali in materia di concorsi ed in ordine agli obblighi di adeguamento delle piante organiche, nonché in relazione ai previsti vincoli sui parametri della distribuzione dei prodotti farmaceutici.

Il deputato Giovanni DIMA (PdL), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, ritiene opportuno sottoporre il testo ad un ulteriore approfondimento da parte della Commissione.

Davide CAPARINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

ALLEGATO

**DL 70/11: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia (C. 4357 Governo)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011, in corso di esame presso le Commissioni riunite V e VI della Camera, recante: «Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia»;

rilevato che le misure del decreto-legge appaiono riconducibili in via prevalente alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione; preso atto altresì che talune disposizioni afferiscono a profili di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, quali la tutela della salute; il governo del territorio; la ricerca scientifica e tecnologica; i porti e aeroporti civili; la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e la promozione e organizzazione di attività culturali;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti condizioni:

1) sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame, in fase di attuazione, debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 in materia di appalti, federalismo demaniale, edilizia privata, servizi pubblici locali di rilevanza economica, contratti di programma per la ricerca;

2) siano previste, all’articolo 3, misure tese a coordinare le norme ivi contenute in materia di reti d’impresa, di zone a burocrazia zero e di distretti turistico-alberghieri e nautica da diporto con le leggi regionali in vigore.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 7 giugno 2011

*Presidenza della Presidente*  
Alessandra MUSSOLINI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

### *INDAGINE CONOSCITIVA*

#### **Sui minori stranieri non accompagnati**

#### **Deliberazione di una proroga del termine**

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato in merito alla proroga del termine dell'indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati, al fine di concludere il ciclo di audizioni previsto dal relativo programma e di approvare il documento conclusivo.

Propone pertanto che il termine dell'indagine, precedentemente fissato per il 30 aprile 2011, sia prorogato al 31 luglio 2011.

La Commissione consente.

#### **Sulla prostituzione minorile**

#### **Deliberazione di una proroga del termine**

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato in merito alla proroga del termine dell'indagine conoscitiva sulla prostitu-

zione minorile, al fine di concludere il ciclo di audizioni previste dal relativo programma e di approvare il documento conclusivo.

Propone pertanto che il termine dell'indagine, precedentemente fissato per il 30 aprile 2011, sia prorogato al 31 luglio 2011.

La Commissione consente.

#### **Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione**

##### **Deliberazione di una proroga del termine**

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato in merito alla proroga del termine dell'indagine conoscitiva concernente la tutela dei minori nei mezzi di comunicazione, al fine di concludere il ciclo di audizioni previsto dal relativo programma e di approvare il documento conclusivo.

Propone pertanto che il termine dell'indagine, precedentemente fissato per il 30 aprile 2011, sia prorogato al 31 luglio 2011.

La Commissione consente.

#### **Audizione di Elisa Manna, responsabile del settore politiche culturali del Censis**

(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Elisa MANNA, *responsabile del settore politiche culturali del Censis*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra Mussolini, gli onorevoli Alessandro PAGANO (PDL), Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC) e Sandra ZAMPA (PD).

Elisa MANNA, *responsabile del settore politiche culturali del Censis*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **Audizione di Guido Vignelli, direttore del progetto SOS ragazzi**

(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Guido VIGNELLI, *direttore del progetto SOS ragazzi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI.

Guido VIGNELLI, *direttore del progetto SOS ragazzi*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA,  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**



**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 7 giugno 2011

**119<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINO**

*Interviene il Coordinatore della Conferenza nazionale dei Garanti dei detenuti, senatore Salvo Fleres.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione decide di secretare un breve passaggio dedicato a determinazioni su sopralluoghi esterni.

**Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione del Coordinatore della Conferenza nazionale dei Garanti dei detenuti**

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Il senatore Salvo FLERES relaziona sulle problematiche degli ospedali psichiatrici giudiziari e, più in generale, sullo stato della sanità penitenziaria.

Fornisce, inoltre, alcuni spunti di riflessione su possibili interventi di riforma del settore.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, i senatori SACCOMANNO, MASCITELLI, PORETTI, MAZZARACCHIO e COSENTINO.

Il senatore FLERES risponde ai quesiti a lui rivolti e deposita alcuni documenti.

Il PRESIDENTE, ringraziato l'audito, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,15.*











